Città metropolitana
di Venezia

Area tutela ambientale
Servizio bonifiche e rifiuti

Venezia, 27-04-2026

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Partenza N. 27519/2026 del 27-04-2026
Doc. Principale - Class. 12.8.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Al SUAP DEL COMUNE DI VENEZIA
suap.venezia@certpec.camcom.it

per il rilascio alla ditta:

ECO + ECO S.r.l.
protocollo@cert.ecopiueco.it

e la trasmissione ai seguenti destinatari:

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA
autoritaportuale.venezia@legalmail.it

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE
PER LE OPERE PUBBLICHE PER IL VENETO
TRENTINO ALTO ADIGE E
FRIULI VENEZIA GIULIA
oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it

COMANDO PROVINCIALE
DEI VIGILI DEL FUOCO DI VENEZIA
com.prev.venezia@cert.vigilfuoco.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL
COMUNE DI VENEZIA E LAGUNA
sabap-ve-met@pec.cultura.gov.it

ARPAV
UO "SUPPORTO ALLE AUTORIZZAZIONI
E CONTROLLI PREVENTIVI AREA EST"
UO "ECONOMIA CIRCOLARE,
CICLO DEI RIFIUTI, END OF WASTE
E SOTTOPRODOTTI"
dapve@pec.arpav.it

AZIENDA ULSS 3 "SERENISSIMA"
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Sedi:
Ca' Corner, San Marco 2662 - 30124 Venezia
Centro Servizi 1, Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia – Mestre
C.F. 80008840276
TEL. 041/2501511
www.cittametropolitana.ve.it
PEC: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Area tutela ambientale
Servizio bonifiche e rifiuti
Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Ranieri
E.Q. dott.ssa Maria Ranieri
TEL 041/2501228
e-mail: maria.ranieri@cittametropolitana.ve.it
ISTRUTTORE: dott.ssa Valentina Bugno TEL: 0412501267

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Partenza N. 27519/2026 del 27-04-2026
Doc. Principale - Class. 12.8.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

protocollo.aulss3@pecveneto.it

CONSIGLIO DI BACINO
VENEZIA AMBIENTE
protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it

ACQUE RISORGIVE
CONSORZIO DI BONIFICA
consorzio@pec.acquerisorgive.it

Al COMUNE DI VENEZIA
ambiente@pec.comune.venezia.it
autorizzazioni,scarichipaesaggioacustica@pec.comune.venezia.it
territorio@pec.comune.venezia.it
edilizia@pec.comune.venezia.it

V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.
protocollo@cert.gruppoveritas.it

Oggetto: Pratica n. 03071410272-18102025-0923
Ditta Eco + Eco Srl (C.F. 03071410272)
Sede Legale: Via della Geologia 31 – 30175 Venezia
Sede Impianto: CSR Plastica – Via della Geologia – Area ex Alcoa – 30100 Venezia
Trasmissione della determina di modifica dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006

Si trasmette in allegato alla presente il provvedimento prot. n. 27223 del 24.04.2026 relativo all'oggetto, in formato .p7m, unitamente alla versione stampabile in formato .pdf che riporta informazioni essenziali per i successivi adempimenti e per le comunicazioni alle pubbliche amministrazioni.

Si specifica che unicamente la versione .pdf riporta il numero e la data di protocollo del provvedimento, da citare nelle comunicazioni successive.

Si allega altresì il fac-simile di appendice alla polizza fideiussoria in recepimento del citato provvedimento.

Cordiali saluti.

La Funzionaria
Maria Ranieri
(documento firmato digitalmente)

Sedi:
Ca' Corner, San Marco 2662 - 30124 Venezia
Centro Servizi 1, Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia – Mestre
C.F. 80008840276
TEL. 041/2501511
www.cittametropolitana.ve.it
PEC: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Area tutela ambientale
Servizio bonifiche e rifiuti
Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Ranieri
E.Q. dott.ssa Maria Ranieri
TEL 041/2501228
e-mail: maria.ranieri@cittametropolitana.ve.it
ISTRUTTORE: dott.ssa Valentina Bugno TEL: 0412501267

Città metropolitana
di Venezia

Area Tutela ambientale

Servizio Bonifiche e rifiuti

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Interno N. 27223/2026 del 24-04-2026
Doc. Principale - Class. 12.8.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Determinazione n. 1031 / 2026

Responsabile del Procedimento: MARIA RANIERI

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA ECO + ECO SRL PER LA MODIFICA DELL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI DENOMINATO "CSR PLASTICA" SITO IN VIA DELLA GEOLOGIA - AREA EX ALCOA - 30100 VENEZIA.

Il dirigente

Visti:

il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;

la Legge Regionale n. 3 del 21.01.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali e l’art. 29. ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;

il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, e, in particolare, l’art. 13 “compiti dei dirigenti” comma 1 lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 4 del 02.02.2026, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;

il decreto del sindaco metropolitano n. 74 del 29/09/2025, relativo all'attribuzione dell'incarico di Dirigente dell'Area Tutela Ambientale della Città Metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;

l'atto organizzativo n. 5631 del 30/01/2026 relativa al conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Maria Ranieri;

il Bilancio di Previsione 2026-2028 approvato in via definitiva con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 32 del 19 dicembre 2025;

il Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli esercizi 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 31 del 19 dicembre 2025;

la sezione operativa (SEO) del DUP 2026-2028 che prevede all'obiettivo strategico 02 "salvaguardia e qualità dell'ambiente" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.

il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:

- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);
- che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario;
- dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Maria Ranieri che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-*bis* della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 *bis* del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);
- che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2025-2027)

Richiamati:

il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. recante "Norme in Materia Ambientale", in particolare il Capo IV della Parte IV che disciplina le "Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti" e l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto;

il comma 3 del sopracitato art. 184-ter che dispone che, in mancanza di criteri specifici adottati mediante disciplina comunitaria o decreti nazionali, le autorizzazioni siano rilasciate o rinnovate caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6. par. 1, della Direttiva 2008/98/CE, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente;

il D.Lgs n.116 del 03.09.2020 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio" in vigore dal 26.09.2020, che ha apportato modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;

l'art. 25, comma 4, del D.L. n. 1 del 24.01.2012, n.1, convertito in L. n. 27 del 24.03.2012 che specifica le attività rientranti nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani soggetto ad affidamento;

il D.L. n. 113 del 04.10.2018, convertito con L. n. 132/2018, ed in particolare l'art. 26-bis recante "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", che prevede l'obbligo per i gestori

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Interno N. 27223/2026 del 24-04-2026
Doc. Principale - Class. 12.8.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

di predisporre un piano di emergenza interno e di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterno;

il DM Interno 26 luglio 2022 "Norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti e impianti di stoccaggio rifiuti";

il DM n.59 del 4 aprile 2023, regolamento recante «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»";

la L.R. n. 52 del 31.12.2012 con la quale la Regione del Veneto ha dettato "nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge Finanziaria 2010)";

la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l'altro, le procedure di cui alla L. R. n. 3/2000;

la D.G.R.V. n. 288 dell'11.03.2014 che disciplina la procedura e il metodo di calcolo per la certificazione annuale della percentuale di raccolta differenziata ai fini ecotassa;

la D.G.R.V. n. 445 del 06.04.2017 che detta indirizzi tecnici sulla corretta classificazione dei rifiuti prodotti da attività di pretrattamento dei rifiuti urbani;

la D.G.R.V. n. 119 del 07.02.2018 "Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione dei rifiuti" contenente anche indicazioni in merito alla corretta caratterizzazione dei rifiuti;
la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 988 del 09.08.2022 che ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l'elaborato D dell'Allegato A recante "Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti" e l'art. 16 dell'Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. n. 120 del 03.06.2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti;

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;

la circolare del MATTM n. 1121 del 21.01.2019, che annulla e sostituisce la n. 4064 del 15.03.2018, relativa a "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", trasmessa dalla Prefettura di Venezia con nota acquisita con prot. 15328 del 05.03.2019;

la nota prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019, con la quale la Regione ha precisato che per i progetti di impianti approvati ai sensi del titolo III bis della Parte II e dell'art. 208 del D.Lgs n.152/2006, il Piano di sicurezza recante le procedure da adottarsi in caso di incidente che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento, di cui all'art. 22 c.2 lett d) della L. R. 3/2000, richiamato altresì all'All. A punto 8 della D.G.R.V. 2966/2006, possa ritenersi sostitutivo ed esaustivo delle informazioni richieste dalla L. 132/2018;

le "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste" del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale n. 23/2020, e la successiva revisione di Gennaio 2022 n. 41/2022 che specifica al capitolo 4 "i criteri condivisi per la redazione del parere tecnico" da parte dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente;

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Interno N. 27223/2026 del 24-04-2026
Doc. Principale - Class. 12.8.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Richiamati:

la parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed in particolare l'art. 269 "*Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti";*

il Decreto Direttoriale 28 giugno 2023 n. 309 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "*Approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni»*";

il Tavolo Tecnico Zonale che, nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 04.10.2006, in attuazione del PRTRA, ha stabilito che, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO2 (come precursori del PM10), IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70% di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 – Parte V – Allegato I;

Visto che la Città metropolitana di Venezia ha rilasciato il Giudizio positivo di compatibilità ambientale con condizioni ambientali con provvedimento prot. n. 4947 del 24.01.2023;

Verificato che la Città metropolitana di Venezia ha già attestato l'ottemperanza alle condizioni ante operam n. 1, 2, 5, 7 e 8 del provvedimento prot. n. 4947 del 24.01.2023 rispettivamente con le note prott. n. 22637 del 30.03.2023, 84019 del 12.12.2023, 5713 del 29.01.2024, 32270 del 11.05.2024 e 13623 del 27.02.2024;

Dato atto che con nota prot. n 6148 del 02.02.2026 la ditta ha presentato la documentazione di ottemperanza alla condizione ambientale n. 6, mentre con note prot. n. 3216 del 21.01.2026 ha presentato la documentazione di ottemperanza alle condizioni ambientali 3 e 4;

Considerato che per le condizioni ambientali 3, 4 e 6, si è ancora in attesa del parere ARPAV e pertanto le verifiche di ottemperanza non si sono ancora concluse;

Visto che la ditta Eco + Eco Srl è in possesso dell'autorizzazione prot. n. 1208 del 09.01.2025 per la realizzazione del progetto e l'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti denominato CSR Plastica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

Dato atto che con nota acquisita al prot. n. 37307 del 03.06.2025 la ditta ha comunicato l'avvio dell'esercizio provvisorio avvenuto in data 03.06.2025;

Considerato che con nota prot. n. 3216 del 21.01.2026 è stato acquisito il collaudo funzionale, per il quale la scrivente Amministrazione ha trasmesso la presa d'atto con nota prot. n. 6678 del 03.02.2026 e pertanto il provvedimento prot. n. 1208 del 09.01.2025 ha assunto valenza anche per l'esercizio definitivo dell'impianto di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

Visto che con prot. 73205 e 73208 del 20.10.2026 la Ditta ha presentato istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione vigente, poi integrata con nota prot. n. 82064 del 20.11.2025;

Visto che:

con prot. n. 80195 del 13.11.2025 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e smi, è stata indetta la conferenza dei servizi ed è stata convocata la prima riunione in data 03.12.2025 per la valutazione del progetto presentato, poi spostata al 05.12.2025 con nota prot. n. 80713 del 17.11.2025;

con nota prot. n. 82064 del 20.11.2025 sono state acquisite da parte della ditta integrazioni volontarie;

con prot.n. 84184 del 01.12.2025 è stato acquisito il parere favorevole di competenza del Comune di Venezia;

con prot. n. 85923 del 05.12.2025 è stato acquisito il contributo istruttorio da parte di ARPAV USACE;

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Interno N. 27223/2026 del 24-04-2026
Doc. Principale - Class. 12.8.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

con prot. n. 88851 del 18.12.2025 è stato trasmesso il verbale prot. 88774 del 18.12.2025 relativo alla riunione del 05.12.2025 chiedendo alla ditta la documentazione integrativa come da verbale ed il parere conclusivo nei successivi 20 giorni;

con prot. n. 86967 del 11.12.2025 è stato acquisito il parere favorevole da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia;

con nota acquisita al prot. n. 3587 del 22.01.2026 la ditta ha inviato la documentazione richiesta;

Con prot. n. 5652 del 30.01.2026 è stato acquisito l'aggiornamento del parere tecnico sulla cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e smi da parte di ARPAV UECCR;

con nota prot. n. 9162 del 12.02.2026 è stata trasmessa la richiesta dei pareri conclusivi agli enti coinvolti;

Con prot. n. 17331 del 16.03.2026 è stato acquisito il contributo tecnico istruttorio da parte di ARPAV USACE;

con prot. n. 18482 del 19.03.2026 è stato acquisito l'atto di assenso da parte di Veritas SpA relativo agli scarichi denominati PM 386/1 di acque reflue industriali, PM 386/2 di acque reflue di dilavamento di prima pioggia e PM386/3 di acque reflue assimilate alle domestiche – categoria DOM;

con prot. n. 73205 e 73208 del 20.10.2025 è stato acquisito agli atti della scrivente Amministrazione il Modulo compilato di identificazione del P/P/P/I/A rispetto al campo di applicazione della disciplina in materia VINCA, come da Allegato A al D. Dir.R. Veneto n. 15 del 17.02.2025;

con nota prot. n. 50534 del 14.11.2025 la scrivente Amministrazione ha trasmesso alla Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV della Regione Veneto, il modulo A di cui sopra, chiedendone una verifica di conformità;

Dato atto che:
nella lettera di invio alla Regione dell'allegato A, si precisava che in assenza di risposta nel termine indicato si sarebbe valutata la dichiarazione conforme;

non è pervenuta alcuna risposta nel termine indicato, pertanto la dichiarazione verrà valutata conforme**;**

Considerato che l'impianto non ricade in area sottoposta a vincolo assoluto tra quelle individuate nel Piano Regionale dei rifiuti urbani e speciali, di cui all'Elaborato D, Allegato A della DGR n. 988 del 09/08/2022

Visto che l'attività è garantita dalla polizza fideiussoria n. 2158604 e relativa appendice n. 1, emessa da Revo Insurance SpA con scadenza il 01.01.2030 e dalla polizza RCI n. ITENVC38986 emessa da Chubb European Group SE, per la quale è stata acquisita la quietanza di pagamento per l'anno in corso fino al 31.12.2028.

Dato atto che la ditta non è in possesso di certificazioni ambientali;

Visto che con nota prot. 26474 del 22.04.2025 la ditta ha trasmesso la nomina del Responsabile tecnico e la relativa nota accettazione e autodichiarazione del possesso dei requisiti;

Dato atto che è presente agli atti della Scrivente Amministrazione, trasmessa con prot. 26474 del 22.04.2025, copia della delega ambientale, attestante la sussistenza in capo a Ennio Scridel di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale;

Ritenuto che, in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio, non sussistono impedimenti al rilascio dell'autorizzazione richiesta con prot. n. 73205 e 73208 del 20.10.2025;

Ritenuto di precisare con l'occasione che l'obbligo previsto dal D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018, ed in particolare dall'art. 26-bis recante "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", che prescrive ai gestori di predisporre un Piano di emergenza interno,

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Interno N. 27223/2026 del 24-04-2026
Doc. Principale - Class. 12.8.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

è assolto con la predisposizione del Piano di Sicurezza di cui all'art. 22 c.2 lett. d) della L. R. 3/2000, come chiarito con la nota regionale prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019. Resta invece in capo ai gestori l'obbligo di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di emergenza esterno.

Dato atto che il termine della conclusione del procedimento pari a n 150 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 20.06.2026, risulta rispettato;

DETERMINA

1 La ditta Eco + Eco Srl (C.F. 03071410272), con sede legale in Via della Geologia 31 – 30175 Venezia è autorizzata alla modifica dell'esercizio, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 26 della L. R. 3/2000, dell'impianto sito in Via della Geologia – area ex Alcoa – 30100 Venezia per lo svolgimento delle attività di cui al successivo punto 10.

2 Il presente provvedimento ha validità **fino al 09.01.2035** e il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda, **almeno 180 giorni prima** della relativa scadenza.

3 L'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'ottenimento dei necessari titoli edilizi, decorre dal giorno successivo alla data di ricevimento dello stesso ed è subordinata alla regolarità delle garanzie finanziarie citate in premessa.

4 Il presente provvedimento sostituisce il provvedimento n. 59 prot. n.1208 del 09.01.205.

Garanzie finanziarie

5 La ditta è tenuta a presentare **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento l'appendice alla fideiussione, in recepimento della presente autorizzazione dovuta ai sensi della D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 secondo il modello trasmesso unitamente al presente provvedimento. La suddetta appendice deve essere trasmessa, firmata dal contraente e dal fideiussore, in formato digitale o cartaceo. In quest'ultimo caso deve essere prodotta, in originale, in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste.

6 Dovrà essere trasmessa, per conoscenza dell'avvenuto adempimento, copia della polizza Responsabilità Civile Inquinamento (RCI).

7 Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso le note attestanti la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Scrivente Amministrazione e copia della quietanza di pagamento della polizza assicurativa Responsabilità Civile Inquinamento.

8 La polizza prestata ha una durata inferiore alla validità dell'autorizzazione e pertanto il rinnovo delle polizze, comprensivo dell'adeguamento ISTAT dell'importo garantito, deve intervenire **almeno sei mesi prima** della scadenza della polizza stessa.

9 Il mancato rinnovo della polizza fideiussoria entro la sua scadenza comporta **l'automatica sospensione** dell'efficacia del presente provvedimento, senza ulteriori comunicazioni da parte della scrivente Amministrazione. In tal caso, entro la suddetta data, lo stabilimento dovrà essere totalmente sgomberato dai rifiuti dandone comunicazione a questa Amministrazione, al Comune di Venezia e all'Arpav.

RIFIUTI

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Interno N. 27223/2026 del 24-04-2026
Doc. Principale - Class. 12.8.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

10 Presso l'impianto è autorizzato lo svolgimento delle seguenti operazioni degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

R13: Messa in riserva per i rifiuti in ingresso destinati a trattamento presso l'impianto e per i rifiuti prodotti dall'attività destinati a recupero presso altro impianto;

R12^{A} Accorpamento di rifiuti aventi il medesimo codice CER e analoghe caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche, effettuato su rifiuti conferiti in impianto e/o su rifiuti ottenuti da altre operazioni;

R12^{SC}: Selezione e cernita finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento, come specificato al punto 27.

R3: Selezione e cernita, eventuale adeguamento volumetrico, con cessazione della qualifica di rifiuto per l'ottenimento di plastica conforme alle norme UNIPLAST 10667 come previsto nel parere tecnico sulla cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs 152/2006 e smi di ARPAV acquisito al prot. n. 5652 del 30.01.2026;

D15: deposito preliminare, limitatamente allo stoccaggio presso l'impianto dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero e destinati allo smaltimento presso altro impianto.

nelle aree identificate nella **planimetria** allegata alla presente determina, che ne costituisce parte integrante, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

11 Il parere tecnico di ARPAV prot. n. 5652 del 30.01.2026 è allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante. La ditta Eco + Eco Srl è tenuta al rispetto delle prescrizioni ivi previste.

12 Le tipologie di rifiuti conferibili e le operazioni effettuabili nelle aree specificate nella planimetria sono quelle individuate nella **tabella 1** allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante.

13 La capacità complessiva di stoccaggio dei rifiuti presenti istantaneamente in impianto (ricevuti da terzi, in fase di trattamento e/o prodotti), non può superare le **2595 tonnellate**. In ogni caso non potrà essere superata la capacità volumetrica effettiva di stoccaggio, rispetto alle aree indicate nella planimetria allegata ed all'altezza massima di cui al punto 15.

14 Il quantitativo massimo di cessato rifiuto presente istantaneamente in deposito presso l'impianto è di **510 ton** e resta comunque subordinato alla capacità volumetrica effettiva di stoccaggio e agli adempimenti in materia di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011. in relazione alla tipologia di materiale.

15 L'altezza massima dei cumuli di rifiuti non potrà superare i 5 metri mentre non potranno essere sovrapposte più di 4 balle di rifiuto pressato per un'altezza massima di 4,5 m.

16 La potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti per le operazioni di recupero autorizzate non può superare le **60.000 tonnellate/anno.**

Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184 –ter del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

17 Le tipologie di rifiuti che cessano la qualifica di rifiuto in conformità alle Linee Guida SNPA della disciplina End of Waste di cui all'art. 184-ter comma 3-ter del D.Lgs. n. 152/2006 sono individuate nel parere di ARPAV recepito al prot. n. 5652 del 30.01.2026 allegato al presente provvedimento.

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Interno N. 27223/2026 del 24-04-2026
Doc. Principale - Class. 12.8.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

18 Le attività, i procedimenti, i metodi di recupero dei rifiuti ed il sistema di gestione devono garantire l'ottenimento di end of waste aventi caratteristiche conformi agli standard tecnici ed ambientali indicati nel parere di cui al punto precedente. Copia della citata normativa deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta dell'organo di controllo.

19 Le analisi sui cessati rifiuti devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, che devono essere ben identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato e il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito.

20 Eventuali lotti di cessato rifiuto non conforme dovranno essere registrati nel registro di carico e scarico e gestiti come rifiuto e dovrà essere trasmessa alla Scrivente Amministrazione in cui sia specificata la criticità riscontrata, la modalità risolutiva e il tipo di trattamento finale a cui verrà destinato.

21 In caso di non conformità per aspetti di eco compatibilità, il materiale deve essere avviato ad impianti di smaltimento o di recupero che preveda un trattamento idoneo all'abbattimento degli inquinanti oggetto di non conformità.

22 Il tempo di permanenza all'interno dell'impianto di tutte le end of waste prodotte deve rispettare quanto riportato nel parere di Arpav è comunque subordinato alla capienza massima degli spazi di stoccaggio preposti**.** Dovrà essere comunicato a questa Amministrazione e all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia il superamento di tale termine, indicando il lotto di cui trattasi e le motivazioni di tale superamento, nonché la data prevista per l'allontanamento del lotto stesso, al fine di non far rientrare il lotto nelle previsioni di cui al punto successivo.

23 Restano sottoposti al regime dei rifiuti le end of waste ottenute dalle attività di recupero che non presentano le caratteristiche previste o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di commercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nella planimetria allegata.

24 **Prima di procedere alla produzione del primo lotto di end of waste**, **la ditta dovrà provvedere all'aggiornamento del PGO** con l'integrazione della procedura per la verifica di conformità del cessato rifiuto prevista nel caso in cui l'esito analitico del laboratorio esterno sia non conforme rispetto a quello del laboratorio interno, risultato invece conforme.

25 La dichiarazione di conformità dovrà avere le forme della dichiarazione sostitutiva di veridicità ai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR 445 del 28/12/2000.

26 Ai sensi dell'art. 14bis c. 7 del D.L. 101/ 2019 come convertito con L. 128/2019, la ditta dovrà presentare istanza di aggiornamento a questa Amministrazione entro 180 giorni dall'eventuale emanazione di decreti ministeriali di cui all'art. 184-ter c. 2 del D.Lgs. n.152/2006, relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto per le tipologie oggetto del presente provvedimento. La mancata presentazione dell'istanza nei termini indicati comporterà l'automatica sospensione dell'attività interessata dai suddetti decreti, senza ulteriori comunicazioni.

Prescrizioni operazioni

27 L'operazione di recupero R12^{SC}, consistente nella selezione e cernita dei rifiuti conferiti, comporta l'ottenimento di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento. Tale operazione è ammessa sui rifiuti di cui alla **tabella 1** allegata al presente provvedimento, per la loro separazione in più frazioni merceologiche specifiche, che nel rifiuto di origine possono coesistere in quanto coerenti con il suo codice EER, qualora il rifiuto di ingresso non sia già suddiviso per tipologie. Tali frazioni saranno tutte codificate con codici EER appartenenti alla famiglia 19xxxx.

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Interno N. 27223/2026 del 24-04-2026
Doc. Principale - Class. 12.8.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

28 L'operazione di recupero R12[A], consistente nell'accorpamento, comporta, fatto salvo il punto 10, l'ottimizzazione dei carichi in uscita che mantengono il EER di ingresso.

29 Non potranno essere sottoposti a operazioni di recupero R12 rifiuti codificati con il EER 1912XX se già sottoposti alla medesima operazione presso l'impianto di provenienza.

30 In deroga al punto precedente qualora il rifiuto prodotto sia conferito a Co.re.pla, potrà essere sottoposto ad ulteriori attività di R12 o R13.

31 Delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, qualora codificati con la medesima causale R12, dovrà essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni del registro di carico e scarico la puntuale precisazione dell'operazione o delle operazioni svolte.

Prescrizioni rifiuti in ingresso

32 I rifiuti in ingresso all'impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica scheda di omologa del rifiuto, svolta ai sensi della DGRV nr. 119 del 07.02.2018, che deve consentire di individuarne con precisione le caratteristiche fisiche, merceologiche e chimiche e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato. Detta omologa, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica.

33 L'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.

34 La responsabilità dell'omologa e della verifica di conformità all'omologa dei rifiuti conferiti è in capo al tecnico responsabile. Preliminarmente ad ogni nuovo conferimento, il tecnico responsabile dovrà valutare se il rifiuto sarà trattabile nell'impianto e con quali modalità tecniche e gestionali. Inoltre all'atto di ogni conferimento di rifiuti è tenuto alla verifica della sussistenza di quanto valutato in sede di omologa del rifiuto.

35 Non potranno essere conferiti in impianto rifiuti riportanti stato fisico polverulento.

36 I rifiuti sottoposti all'operazione di recupero R12 potranno essere avviati ad altro impianto ove si effettui un ulteriore passaggio attraverso un'operazione di tipo R12, purché si tratti di un tipo di trattamento R12 diverso da quello già effettuato.

37 I rifiuti sottoposti alla sola operazione di messa in riserva R13 non potranno essere avviati ad altro impianto che ne effettui la sola operazione di messa in riserva R13. Qualora l'avvio a trattamento di recupero diverso da R13 non sia evidente dal formulario di trasporto, dovrà essere acquisita specifica attestazione dell'impianto di destinato in merito al trattamento cui è sottoposto il rifiuto ricevuto.

38 Fatto salvo quanto prescritto al punto precedente, i rifiuti, oggetto di ritiro da parte di consorzi previsti per legge (Co.re.pla), possono essere sottoposti nell'impianto alla sola operazione di stoccaggio se l'impianto stesso e quello di destinazione, debitamente autorizzati, siano formalmente inseriti nel sistema di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, recupero e/o smaltimento organizzato dal consorzio competente. La documentazione necessaria alla dimostrazione

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Interno N. 27223/2026 del 24-04-2026
Doc. Principale - Class. 12.8.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

dell'inserimento formale, dell'impianto e di quelli di destinazione, nel sistema suddetto, deve essere tenuta a disposizione presso l'impianto stesso, ed essere resa disponibile agli organi di controllo.

Prescrizioni rifiuti prodotti

39 I rifiuti prodotti dall'attività di trattamento sono stoccati presso l'impianto in deposito preliminare (D15) e/o in messa in riserva (R13), nelle aree identificate nella planimetria allegata, nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al precedente punto xx. I rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti speciali in ingresso devono essere identificati con un codice EER 19.12.XX riportati nella **tabella 2**.

40 Eventuali altri rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti speciali potranno essere stoccati nel rispetto del quantitativo massimo individuato al punto 13 dando comunicazione alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia **entro 48 ore** dal momento in cui vengono generati, allegando copia del documento di trasporto del rifiuto in ingresso nel quale sono stati rinvenuti e comunicando le modalità di gestione. I rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti in ingresso provenienti da raccolte differenziate in ambito urbano devono essere identificati con un codice EER 19.12.XX o con il EER più adeguato qualora non presente nel capitolo citato. Con la periodicità prevista al punto successivo del presente provvedimento deve essere presentato alla Città metropolitana a ed ARPAV una relazione riportante l'elenco dei EER prodotti dal trattamento dei rifiuti provenienti da raccolte differenziate.

41 I rifiuti prodotti dall'attività di selezione di rifiuti urbani devono essere gestiti nel rispetto dell'art. 182-bis del D. Lgs. n. 152/06 e della D.G.R.V. n. 445/2017.

42 Ai fini del monitoraggio e della verifica dei flussi di rifiuti urbani per la rendicontazione e il calcolo degli obiettivi di riciclaggio previsti dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali, **entro il 31 gennaio** di ogni anno per quanto conferito dalle utenze domestiche, dovrà essere trasmessa alla Scrivente Amministrazione ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente una relazione dettagliata che riporti la **tabella A dell'Allegato 1**.

43 Ai fini del monitoraggio e della verifica dei flussi di rifiuti urbani per la rendicontazione e il calcolo degli obiettivi di riciclaggio previsti dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali, **entro il 30 aprile** di ogni anno per quanto conferito dalle utenze non domestiche, dovrà essere trasmessa alla Scrivente Amministrazione ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente una relazione dettagliata che riporti la **tabella B dell'Allegato 1.**

44 I rifiuti in uscita caratterizzati da codice CER "voci a specchio", prodotti dall'impianto e non regolamentati a livello comunitario, dovranno essere accompagnati da analisi rappresentative dello specifico lotto di produzione, in accordo con il successivo punto. Per tutti gli altri rifiuti prodotti e non regolamenti a livello comunitario, le analisi dovranno essere effettuate secondo le disposizioni normative vigenti e dettate dalla specifica destinazione del rifiuto prodotto, nonché secondo le eventuali ulteriori disposizioni previste dalle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di destino, qualora richiedessero caratterizzazioni analitiche aggiuntive. I rifiuti prodotti dall'impianto e regolamentati a livello comunitario dovranno riferirsi a quanto specificato dai rispettivi regolamenti.

45 Le analisi sui rifiuti di cui al precedente punto devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato e il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito.

46 I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.

Prescrizioni stoccaggio

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Interno N. 27223/2026 del 24-04-2026
Doc. Principale - Class. 12.8.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

47 Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo trattamento.

48 Le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono essere esercitate su aree distinte e separate, nel caso in specie l'attività di recupero non deve interessare le aree dell'impianto nelle quali si effettuano le operazioni di deposito preliminare autorizzato, e pertanto non deve esistere alcuna commistione tra le due attività.

49 Fatto salvo quanto previsto al punto 10, i rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti e dai cessati rifiuti presenti nell'impianto. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione. Dovranno essere individuate con apposita cartellonistica identificativa le eventuali frazioni merceologiche di rifiuti esitanti dall'operazione R12^{SC}.

50 L'altezza massima dei cumuli di rifiuti e cessati rifiuti non deve dare origine a dispersioni in caso di vento. In ogni caso dovranno essere assicurate le condizioni di sicurezza e stabilità dei cumuli.

51 La conformazione dei cumuli deve essere tale da garantire la netta separazione degli stessi evitandone una qualsiasi commistione e garantendo la sicurezza del personale nelle fasi di movimentazione e di stoccaggio.

52 La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti devono avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.

53 Le aree individuate per lo stoccaggio dei rifiuti con diverso codice EER devono essere gestite mediante l'utilizzo di setti, anche mobili, fatto salvo il rispetto delle normative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

54 Lo stoccaggio dei rifiuti deve avere un'altezza di almeno 1 m inferiore a quella dei setti utilizzati e non deve dare luogo a commistione di rifiuti di cumuli diversi e dispersione di rifiuti fuori dalle aree di deposito.

55 I rifiuti conferiti in impianto dovranno essere stoccati in modo da poter prelevare ed avviare a trattamento prioritariamente le partite più datate rispetto alle partite conferite in impianto in tempi successivi (cosiddetto metodo "first in – first out"). Gli stoccaggi dovranno inoltre essere organizzati in modo da garantire lo spazio necessario al passaggio dei mezzi d'opera garantendo in ogni momento il raggiungimento delle partite di rifiuti più datate.

56 I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.

57 I recipienti utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.

58 I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i **180 giorni**. Nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Interno N. 27223/2026 del 24-04-2026
Doc. Principale - Class. 12.8.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Emissioni in atmosfera

59 La Ditta Eco + Eco Srl è autorizzata ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 – art. 269 comma 8 alla prosecuzione delle emissioni esistenti provenienti dallo stabilimento citato in oggetto nonché alla modifica dello stesso, come da progetti allegati alle istanze ed eventuali integrazioni. Lo stabilimento autorizzato dovrà essere gestito nel rispetto della **planimetria emissioni allegata** e delle seguenti prescrizioni:

1 I punti di emissione autorizzati sono identificati con i numeri E1, E2 ed E5.

Prescrizioni valide per il punto di emissione E5

2 Ai sensi del comma 6 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, con un anticipo di **almeno 15 giorni** dovrà pervenire alla scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, comunicazione della data di messa in esercizio e di messa a regime degli impianti afferenti al punto di emissione n. E5. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 60 giorni dalla data comunicata per la messa in esercizio;

3 **Per il primo anno** a partire dalla data di messa a regime, la ditta dovrà provvedere ad eseguire **analisi trimestrali** per la ricerca dei parametri: COT, HCl, HF, SO2, NO2, Polveri, PCDD+PCDF, IPA, PCB-DL, CO, Cd, Tl, Hg, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, 1,3-butadiene, benzene, acrilonitrile e isocianati. Tali determinazioni dovranno essere effettuate alternativamente per i quattro filtri *Break Polymer* e dovranno essere corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove e che specifichi la temperatura di esercizio del post combustore all'atto dei prelievi. I relativi certificati dovranno essere trasmessi **entro 45 giorni** dalla data di campionamento, tramite il SUAP competente, alla scrivente Amministrazione, ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia e tenuti presso l'impianto, allegati al registro di cui al punto 59.9), a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Le analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di **almeno 15 giorni**, ad ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;

Prescrizioni valide per i punti di emissione E1 ed E2

4 Le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006, citato in premessa. In particolare per gli inquinanti riportati nella **tabella 3**, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;

5 La ditta dovrà provvedere ad eseguire **analisi annuali** alle emissioni corrispondenti ai camini n. E1 e E2. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, allegati al registro di cui al punto al punto 59.9), a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di **almeno 15 giorni**, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;

6 Ai sensi del comma 20 all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, se si verifica un superamento dei valori limite di emissione durante i controlli di competenza del gestore, le difformità tra i valori misurati ed i valori limite prescritti devono essere specificamente comunicate dalla

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Interno N. 27223/2026 del 24-04-2026
Doc. Principale - Class. 12.8.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

ditta alla scrivente Amministrazione, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia e al Comune del territorio competente **entro 24 ore** dall'accertamento;

7 Ai sensi del comma 14 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, la ditta deve informare entro le **otto ore successive** l'autorità competente che può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana;

8 Per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite la ditta dovrà rispettare quanto previsto dall'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e dal comma 17 dell'art. 271;

Prescrizioni valide per tutti i punti di emissione

9 La ditta dovrà dotarsi di un registro con pagine numerate, da tenersi presso lo stabilimento, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di abbattimento dei punti di emissione n. E1, E2 ed E5 nonché l'eventuale interruzione del normale funzionamento, secondo il modello previsto dall'appendice 2 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006. Al registro dovranno essere sempre allegati i certificati delle analisi effettuate alle emissioni con la cadenza sopra prescritta;

10 I prodotti utilizzati all'interno del ciclo produttivo non devono contenere: sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H350i, H360, H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df); sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata; sostanze classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach);

11 Nel caso in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, dovrà essere presentata alla scrivente Amministrazione **entro 3 anni** dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del sopra citato articolo, allegando alla stessa la relazione di cui all'art. 271 comma 7-bis.

12 I metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli indicati dall'art. 271 comma 17 del D.Lgs. 152/2006;

13 Tutti i punti di emissione in atmosfera autorizzati dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente provvedimento e dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi con accesso in sicurezza, realizzato in conformità alla norma tecnica UNI EN 15259:2025 ed al D.Lgs. 81/2008. In particolare le piattaforme di lavoro devono garantire adeguati spazi di operatività in funzione del metodo di misura utilizzato e adeguati sistemi di trasporto in quota della strumentazione. Il punto di campionamento per le emissioni deve consentire l'esecuzione di misure in una sezione rappresentativa del camino;

14 L'altezza dei punti di emissione dovrà essere tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione delle emissioni e superare di almeno un metro l'altezza massima dell'edificio, ove possibile;

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Interno N. 27223/2026 del 24-04-2026
Doc. Principale - Class. 12.8.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Ulteriori prescrizioni

15 Nel caso di conclamata situazione di molestia olfattiva presso la popolazione residente nelle immediate vicinanze dell'impianto, la ditta dovrà:

- Informare tempestivamente il Comune di Venezia e l'ARPAV della situazione in atto;

- Adottare immediati provvedimenti, sia di tipo tecnico che gestionale, che presidi, eventualmente anche in riferimento alle buone pratiche di settore, utili per la mitigazione e/o risoluzione delle problematiche emerse;

- Proporre un piano di monitoraggio per la verifica dell'efficacia degli interventi correttivi e di mitigazione intrapresi. A questo scopo potrà essere eventualmente prescritto dall'autorità competente l'esecuzione di un'indagine olfattometrica da effettuarsi prima e dopo gli interventi che costituirà la base informativa necessaria su cui costruire una nuova valutazione modellistica di dispersione degli inquinanti odorigeni e la conseguente valutazione dell'impatto odorigeno presso la popolazione residente;

16 I punti di emissione esenti e la relativa motivazione sono di seguito elencati:

- Il punto di emissione n. E3 afferente al gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio non necessita di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 – Parte V – Allegato IV –Parte I, comma 1 lett. bb);

- Il punto di emissione n. E4 afferente alla torre evaporativa non necessita di autorizzazione in quanto non sono prodotte emissioni classificabili come inquinanti ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 152/2006;

17 Gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III;

Scarichi

60 La società è autorizzata allo scarico in pubblica fognatura secondo quanto previsto nell'atto di assenso di Veritas SpA prot. n. 18482 del 19.03.2026 allegato al presente provvedimento.

Prescrizioni generali

61 I macchinari utilizzati per l'attività dovranno essere conformi alle direttive macchine 2006/42/CE (ex CE 98/37), campi elettromagnetici 2004/108/CE (ex CEE 89/336) e bassa tensione 2014/35/UE (ex CEE 73/23).

62 La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.

63 Il Legale Rappresentante della Società deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.

64 Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Interno N. 27223/2026 del 24-04-2026
Doc. Principale - Class. 12.8.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall'interessato.

65 Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006.

66 Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti. Non ci deve comunque essere soluzione di continuità nell'eventuale sostituzione del tecnico responsabile.

67 La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale, deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, **entro 7 giorni** dalla variazione medesima. Nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità.

68 Dovrà essere comunicata, **entro 48 ore** a questa Amministrazione e alla Amministrazione territorialmente competente per la provenienza del rifiuto per i successivi adempimenti, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, allegando copia della documentazione di trasporto e specificandone le motivazioni. In particolare, qualora la motivazione della non conformità consista nella mancata corrispondenza tra il carico conferito e quanto riportato nel documento di trasporto e/o nell'omologa, la comunicazione dovrà essere corredata da una relazione sulle caratteristiche del rifiuto o della quota di rifiuto oggetto di respingimento e le verifiche effettuate in fase di accettazione.

69 Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità. Dovrà esserne data comunicazione via PEC, **entro 48 ore**, alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia indicando l'area di stoccaggio temporaneo ed i soggetti autorizzati verso i quali vengono successivamente avviati.

70 La ditta dovrà tenere il registro cronologico di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, stoccaggio, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.

71 Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la documentazione di pesatura di tutti i rifiuti conferiti in impianto.

72 Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.

73 La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione. In particolare, i piazzali esterni costituenti invaso di laminazione dovranno risultare costantemente privi di qualsiasi tipo di rifiuto o sporcizia, nonché privi di crepe e lesioni in grado di compromettere la perfetta impermeabilità.

74 In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere garantita la fruibilità del sito secondo la destinazione urbanistica vigente. In particolare, dovranno essere assicurati l'allontanamento di tutti i

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Interno N. 27223/2026 del 24-04-2026
Doc. Principale - Class. 12.8.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

rifiuti ancora stoccati, la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente, nonché lo smantellamento di eventuali manufatti non compatibili con la destinazione urbanistica dell'area. Le aree potenzialmente suscettibili di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee dovranno essere oggetto di indagine ambientale.

75 Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite PEC, a questa amministrazione, nonché al Comune di Venezia e all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.

76 Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.

77 L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

78 Sono fatte salve eventuali autorizzazioni in capo ad altri Enti. Il presente provvedimento non sostituisce visti, pareri, nulla osta, autorizzazioni di altri Enti non espressamente ricompresi nello stesso.

79 Sono fatte salve eventuali limitazioni disposte in materia di prevenzione incendi dal Comando provinciale dei VVF ai sensi del DPR n.151/2011, riguardo l'altezza massima dei cumuli di rifiuti/cessati rifiuti assoggettati a tale normativa e le aree di deposito degli stessi. E' fatta salva la conformità dell'impianto al DM Interno 26 luglio 2022 "Norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti e impianti di stoccaggio rifiuti".

80 È fatto salvo alla ditta l'obbligo di fornire al Prefetto tutte le informazioni utili per l'elaborazione e/o la revisione del Piano di Emergenza Esterno, di cui all'art 26-bis c. 4 del D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018.

81 Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite PEC, a questa amministrazione, nonché al Comune di Venezia e all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.Nel caso in cui i suddetti incidenti rientrino negli scenari previsti dal Piano di Emergenza Esterno, la ditta dovrà attuare le relative procedure.

82 Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.

83 Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP per il rilascio alla Società Eco + Eco Srl e per la trasmissione all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia – U.O. Controlli Ambientali, all'ARPAV Dipartimento regionale "Rischi tecnologici e fisici - U.O. "Economia circolare e ciclo dei rifiuti", al Comune di VENEZIA, all'Ulss 3 "Serenissima", al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia, all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale Porti di Venezia e Chioggia, al Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia e al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unita' di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Interno N. 27223/2026 del 24-04-2026
Doc. Principale - Class. 12.8.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.LGS n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

La Dirigente
Cristiana Scarpa
atto firmato digitalmente

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Interno N. 27223/2026 del 24-04-2026
Doc. Principale - Class. 12.8.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Partenza N. 27519/2026 del 27-04-2026
Allegato 3 - Class. 12.8.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Allegato 1

Tab. A: Conferimenti di rifiuti urbani da UTENZE DOMESTICHE – Comune di …

DATA CONFERIMENTO	QUANTITATIVO (KG) RIFIUTI URBANI CONFERITI -	CODICE EER rifiuti urbani	QUANTITATIVI (KG) effettivamente avviati a recupero/riciclo AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO	Quantitativo dei sovvalli (KG) della selezione dei rifiuti urbani
TOTALE ANNUO				

Tab. B: Conferimenti di rifiuti urbani da UTENZE NON DOMESTICHE – anno 20..

Data Conferimento	Nominativo Persona Giuridica	P.IVA	Quantitativo Rifiuti	Comune Di Provenienza	Codice EER (*Rientrante Nell'allegato L-Quater Prodotti Dalle Attività Di Cui All'allegato L-Quinquies Del D.Lgs. N. 152/2006	Quantitativi Effettivamente Avviati A Recupero/Riciclo al di fuori del Servizio Pubblico	Impianti di destino dei rifiuti urbani a recupero	Quantitativi Sovvalli dalla selezione dei rifiuti urbani	Impianti di destino de sovvalli da selezione dei rifiuti urbani

Protocollo Nr. 0032285/26 del 17/03/2026
Veritas S.P.A. - Comunicazione in Uscita

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - *PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it*
info@gruppoveritas.it **www.gruppoveritas.it** gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas Gruppoveritas

DIREZIONE FOGNATURA E DEPURAZIONE
AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

Spett.le
Città Metropolitana di Venezia
Servizio Politiche Ambientali
Via Forte Marghera 191
30173 –Mestre -VE
protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

c.a. Dott.ssa **M. Ranieri**

Trasmessa a mezzo PEC alla ditta in indirizzo
per il tramite del SUAP del comune di VENEZIA
suap.venezia@certpec.camcom.it

Alla Ditta
ECO + ECO S.r.l.
Via della Geologia 31
30175 Marghera -Venezia
protocollo@cert.ecopiueco.it

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 18482/2026 del 19-03-2026
Allegato 2 - Class. 12.8.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Partenza N.. 27725239/280286 del 24-04-2026
Allegato 52 - Classs.. 122.88.00 - Copia Documento

OGGETTO: Pratica n. 03071410272-18102025-0923
Ditta: ECO + ECO S.r.l. (C.F. 03071410272)
Sede Legale : Via della Geologia 31 3017e5 Venezia
Sede Impianto: Via della Geologia - area ex Alcoa (lotti 5 e 6)- 30100 Venezia
Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90.
Indizione della Conferenza dei Servizi in modalità sincrona ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 14-ter della L. 241/90.
Atto di assenso.

In relazione alla Vostra comunicazione di avvio del procedimento Prot. 80195 del 13/11/202,5 acquisita agli atti dalla Scrivente con prot. 106545 del 14/11/2025, in merito all'istanza di modifica sostanziale di un impianto di recupero rifiuti in matrice plastica trasmessa dalla ditta Eco+Eco srl e in seguito all'analisi condotta sulla documentazione presentata, si evidenzia che nulla osta al rilascio dell'autorizzazione, alle condizioni di seguito indicate.

- Visto il provvedimento di autorizzazione rilasciato dalla Città Metropolitana di Venezia con Determinazione n. 59 del 09/01/2025, che ricomprende l'atto di assenso rilasciato dalla scrivente con Prot.77419 del 02/10/2024;
- Vista l'istanza di prott.106538 e 106542 del 14/11/2025 presentata dalla ditta in oggetto, per l'insediamento sito in Via della Geologia - area ex Alcoa (Lotti 5 e 6.) a Marghera (VE);
- Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata alla richiesta relativa allo scarico denominato PM 386/1 di acque reflue industriali, PM 386/2 di acque reflue di prima pioggia e PM 386/3 di acque reflue assimilate alle domestiche;
- Visto il parere favorevole del Responsabile gestione impianti depurazione di VERITAS S.p.A. sull'accettabilità del refluo, senza prescrizioni;

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - *PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it*
info@gruppoveritas.it **www.gruppoveritas.it** gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas Gruppoveritas

- Visto il Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, le norme che contemplano parametri e valori limite di emissione degli scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria valevoli su tutto il territorio nazionale;
- Visto il Regolamento Fognatura approvato dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia con deliberazione n.9 del 27/06/2022;
- Visto l'art.11 comma 3 della Convenzione per la Regolazione dello Svolgimento del Servizio Idrico Integrato del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" approvata con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n°20 del 13/12/2018;
- Visti i Decreti Ministeriali 23 aprile 1998, 16 dicembre 1998 e 30 luglio 1999;
- Viste le delibere di Giunta Regionale n. 1634 del 22/06/2001, n. 4014 del 31/12/2001, n. 4361 del 30/12/2003, n. 4370 del 30/12/2005 e n. 102 del 27/01/2009;
- Visto la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 05/11/2009 "Piano Tutela Acque";
- Visto la DGRV n 80 del 27/01/2011 dal Titolo "Linee guida per l'applicazione di alcune norme tecniche di attuazione del Piano Tutela Acque"
- Visto la DGRV n 842 del 15/05/2012 dal Titolo "Norme tecniche di attuazione";
- Visto il DPR 59 del 13/03/2013 e le DGRV 1775 del 03/10/2013 e DGRV 622 del 29/04/2014;
- Visto il DDR n. 367 di Autorizzazione unica Ambientale per l'impianto di depurazione di VERITAS S.p.a. sito in località Fusina, Via dei Cantieri 9;
- Considerato che, in attesa dell'attuazione del Progetto Integrato Fusina, il rispetto dei parametri e dei valori limite di emissione di cui alla tabella A allegata al presente atto da parte degli scarichi di acque reflue industriali nella fognatura pubblica affidata alla gestione di VERITAS S.p.a., consente di garantire una migliore efficienza depurativa dell'impianto di depurazione terminale di Fusina in rapporto alle sue capacità di trattamento;
- Considerato che le caratteristiche chimico - fisiche del refluo, così come certificate dal richiedente nella documentazione allegata alla domanda, sono conformi a quanto contemplato alla tabella A allegata al presente atto, che ne costituisce parte integrante ed essenziale;
- Vista la Convenzione per la regolazione dello svolgimento del Servizio Idrico Integrato del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" Prot. n.2007 del 20/12/2018;
- Visto il vigente piano analitico Utenti Industriali di Veritas;

Lo scarico denominato:

- **PM 386/1 di acque reflue industriali**, **Categoria 4** del piano analitico Veritas, derivanti dall'attività di recupero rifiuti non pericolosi, nella fognatura comunale di via dell'Elettronica a Marghera (VE), per i seguenti volumi e concentrazioni dichiarate in fase di istruttoria:

  Portata: 362.790 mc /anno
  COD: 490 mg/l
  Azoto Totale (come N) 20 mg/l
  Fosforo Totale (come P): 9 mg/l
  Solidi sospesi: 190 mg/l

è soggetto alle prescrizioni di seguito indicate:

- La portata massima oraria ammessa allo scarico è pari a 60 mc/h;
- Entro il 15 gennaio di ciascun anno, la ditta dovrà trasmettere a Veritas le letture al 31 dicembre di tutte le fonti di approvvigionamento idrico e dei misuratori di portata allo scarico.

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 18482/2026 del 19-03-2026
Allegato 2 - Class. 12.8.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Partenza N.. 227239/2026 del 247-04-2026
Allegato 52 - Classs.. 122.08.00 - Copia Documento

Lo scarico denominato:

- **PM 386/2 di acque reflue di dilavamento di prima pioggia** come definite ai sensi del comma 3 dell'Art.39 del Piano Tutela Acque, **Categoria 4** del piano analitico Veritas, derivanti dall'attività di recupero rifiuti non pericolosi, nella fognatura comunale di via dell'Elettronica a Marghera (VE), per i seguenti volumi e concentrazioni dichiarate in fase di istruttoria:

  Portata: 2.005 mc /anno
  COD: 450 mg/l
  Fosforo Totale (come P): 9 mg/l
  Azoto Totale (come N) 20 mg/l
  Solidi sospesi: 190 mg/l

è soggetto alle prescrizioni di seguito indicate:

- Installazione, entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione unica ambientale di:
  - **Misuratore di portata elettromagnetico**, o comunque adeguato per la misura di portata di reflui fognari. Lo strumento dovrà essere installato sul collettore di scarico in fognatura dell'Utente, a valle di tutte le immissioni di refluo dell'insediamento nel medesimo collettore.
  - **Sistema di teletrasmissione** del segnale del misuratore di portata elettromagnetico, compatibile col sistema adottato da Veritas

  Le specifiche tecniche della strumentazione e di installazione dovranno essere sottoposte a parere tecnico preventivo del personale VERITAS. L'utente sarà altresì assoggettato alla fornitura di tutte le utilities necessarie a garantire il funzionamento continuo delle apparecchiature installate.

- I rilasci dei volumi delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura dovranno essere effettuati in conformità ai dettami del comma 4 dell'Art. 39 dell'Allegato D alla DGR N. 842 del 15 maggio 2012 e ss.mm.ii. (N.T.A .P.T.A.);

Inoltre, relativamente ai lavori di progetto:

- Il progetto delle reti fognarie dovrà essere eseguito in conformità a quanto contenuto nel presente atto, quanto disposto dalle vigenti normative e regolamenti ed alle specifiche tecniche di Veritas S.p.A. già consegnate;
- E' fatto assoluto divieto di immettere le acque meteoriche non contaminate, come definite dalla normativa vigente, nel collettore fognario;
- Qualsiasi variante in corso d'opera al progetto autorizzato, dovrà essere preventivamente autorizzata;
- I lavori previsti dal progetto dovranno essere ultimati entro i termini stabiliti dal permesso di Costruire o altro atto analogo, e comunque saranno soggetti al sopralluogo del Tecnico VERITAS SpA, che dovrà essere contattato prima dell'inizio e al termine dei lavori. Qualora i lavori non venissero ultimati entro i termini stabiliti, la ditta dovrà comunicare la richiesta di proroga per il periodo necessario alla realizzazione delle opere.

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 18482/2026 del 19-03-2026
Allegato 2 - Class. 12.8.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Partenza N. 277252/2026 del 247-044-2026
Allegato 52 - Class. 122.88.00 - Copia Documento

- Sono fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi e le responsabilità del progettista per i calcoli dimensionali della fognatura interna e delle opere ad essa connesse.
- VERITAS SpA si riserva la facoltà di effettuare verifiche durante l'esecuzione dei lavori.

ed alle seguenti condizioni a conclusione dei lavori di progetto:

a) l'efficacia del presente atto è subordinata entro 30 giorni dall'emissione del provvedimento finale, alla stipula del contratto di utenza e rispetto delle condizioni ivi previste, al pagamento delle spese istruttorie ed alla costituzione del deposito cauzionale ove previsto. E' in ogni caso fatto obbligo al Gestore di fornire tutte le informazioni ed allegati previsti sull'apposita modulistica Veritas spa finalizzati alla stipula del contratto medesimo. Restano salvi tutti gli obblighi nei confronti di VERITAS SpA in qualità di Ente Gestore della fognatura comunale, in merito alla stipula ed all'osservanza del contratto di utenza e del pagamento delle relative spese. Rimangono a carico dell'Utente i relativi costi per l'effettuazione di prelievi ed analisi di controllo da parte di Veritas spa.

b) mantenimento, da parte del Titolare dello scarico, delle caratteristiche del refluo entro i valori limite di emissione fissati da Veritas secondo il Piano analitico approvato;

c) esecuzione, a cura di Veritas, di prelievi ed analisi, effettuati in conformità alla normativa vigente, *"necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi"*, nonché alla determinazione dei parametri tariffari. La frequenza analitica e l'elenco dei parametri analitici sono stabiliti, come da contratto, dal Piano Analitico specifico per l'attività produttiva a cui lo scarico si riferisce secondo quanto previsto all'articolo 31 del Regolamento di fognatura. Il prelievo del refluo sarà effettuato nel punto di consegna così come individuato dall'Ente Gestore e dal Titolare dello scarico di comune accordo con la sottoscrizione del verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente. Si comunica che in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di fognatura approvato dal Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" con deliberazione n.9 del 27/06/2022, Titolo IV, Articolo 31, Punto e), comma 5, il costo di tutte le analisi di controllo degli scarichi è a carico del titolare dello scarico;

d) osservanza, a cura del titolare dello/gli scarico/i, delle quantità massime di Portata Autorizzata, e della concentrazione di Solidi sospesi (S.S.), COD, Fosforo (P), Azoto (N) autorizzate, con riferimento all'applicazione della formula tariffaria (TICSI) deliberata dall'Autorità Nazionale di regolazione in materia di Servizi Idrici;

e) Mantenimento, da parte del Titolare dello scarico, della piena accessibilità e visibilità dei punti di prelievo individuati nel "Verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente" all'atto delle verifiche indicate al precedente punto c). È inoltre fatto obbligo al Titolare dello scarico o suo delegato, assicurare la presenza di un operatore prontamente reperibile per assistere alle predette verifiche e fornire eventuali informazioni ove richieste;

f) Mantenimento in perfetta efficienza della strumentazione installata allo scarico. Eventuali anomalie dovranno essere tempestivamente comunicate a mezzo pec a Veritas spa, con l'indicazione dei tempi di ripristino delle apparecchiature.

g) In caso di necessità Veritas si riserva la facoltà di limitare la portata oraria di scarico, anche successivamente all'emissione del presente provvedimento.

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 18482/2026 del 19-03-2026
Allegato 2 - Class. 12.8.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Partenza N. 227239/2026 del 247-04-2026
Allegato 52 - Class. 122.88.00 - Copia Documento

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - *PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it*
info@gruppoveritas.it **www.gruppoveritas.it** gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas Gruppoveritas

Infine, si rilascia

NULLA OSTA ALLO SCARICO

Per il seguente **scarico di acque reflue assimilate alle domestiche ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 34 del P.T.A.:**

- scarico denominato **PM 386/3 - di acque reflue assimilate alle domestiche - categoria DOM** nella fognatura comunale di via dell'Elettronica a Marghera (VE), senza prescrizioni;

E' fatto salvo quanto previsto al precedente punto a).

Oltre ad essere subordinata alla valutazione da parte di VERITAS SpA dei risultati analitici di cui alla precedente lettera c), in caso d'inosservanza alle sue prescrizioni, VERITAS SpA procederà dando comunicazione agli Enti di Controllo preposti.

Il presente atto decadrà qualora il Titolare dello scarico apporti varianti sostanziali dell'attività e/o degli impianti tali da determinare una modifica qualitativa e/o quantitativa del refluo scaricato. In tal caso lo scarico dovrà essere di nuovo preventivamente autorizzato.

VERITAS SpA si riserva la facoltà di applicare ulteriori prescrizioni allo scarico ove necessarie, anche successivamente all'emissione del provvedimento di autorizzazione.

Il titolare dello scarico inoltre dovrà comunicare a VERITAS S.p.a. ogni variazione societaria (fusioni, incorporazioni, controlli, collegamenti ecc.) comprese le variazioni dell'oggetto sociale e/o comunque del tipo di attività svolta entro e non oltre il termine di 10 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni
Distinti saluti.

- Ing. Alessandro Gaburro –
Il Direttore Fognatura e Depurazione

Alessandro Gaburro
17.03.2026 15:16:41
GMT+01:00

Tecnico Referente
Luca Filippini Tel. 0417293703

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 18482/2026 del 19-03-2026
Allegato 2 - Class. 12.8.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Partenza N. 227239/2026 del 247-04-2026
Allegato 52 - Class. 122.88.00 - Copia Documento

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - *PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it*
info@gruppoveritas.it **www.gruppoveritas.it** gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas Gruppoveritas

Allegato A . Tabella dei LIMITI di SCARICO nella PUBBLICA FOGNATURA

(Bacini fognari di: Fusina, Lido ,Cavallino, Chioggia, Quinto di Treviso, Preganziol, Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto, Zenson di Piave)

	Parametro	Unità di misura	Limiti
1	PH		6 -9,50
2	Temperatura	°C	-
3	Colore		Non percettibile con diluizione 1:40
4	Odore		Non deve essere causa di molestie
5	Materiali Grossolani	mg/l	Assenti
6	Solidi Sospesi Totali	mg/l	200
7	BOD5	mg O_2/l	250
8	COD	mg O_2/l	500
9	Azoto Ammoniacale	mg NH_4/l	30
10	Azoto Nitroso	mg NNO_2/l	0,6
11	Azoto Nitrico	mg NNO_3/l	30
12	Fosforo Totale	mg P/l	10
13	Fluoruri	mg F/l	12
14	Cloruri	mg Cl/l	1200
15	Solfuri	mg H_2S/l	2
16	Solfiti	mg SO_3/l	2
17	Solfati	mg SO_4/l	1000
18	Cianuri Totali (come CN)	mg/l	1
19	Cloro attivo libero	mg/l	0,3
20	Tensioattivi totali	mg/l	4
21	Alluminio	mg/l	2
22	Arsenico	mg/l	0,5
23	Bario	mg/l	-
24	Boro	mg/l	4
25	Cadmio	mg/l	0,02
26	Cromo totale	mg/l	4
27	Cromo VI	mg/l	0,2
28	Ferro	mg/l	4
29	Manganese	mg/l	4
30	Nichel	mg/l	4
31	Mercurio	mg/l	0,005
32	Piombo	mg/l	0,3
33	Rame	mg/l	0,4
34	Selenio	mg/l	0,03
35	Stagno	mg/l	-
36	Zinco	mg/l	1
37	Solventi clorurati	mg/l	2
38	Grassi e Oli animali/vegetali	mg/l	40
39	Idrocarburi totali	mg/l	10
40	Fenoli	mg/l	1
41	Aldeidi	mg/l	2
42	Solventi organici aromatici	mg/l	0,4
43	Solventi organici azotati	mg/l	0,2
44	Pesticidi fosforati	mg/l	0,1
45	Pesticidi Totali esclusi i Fosforati	mg/l	0,05
46	Aldrin	mg/l	0,01
47	dieldrin	mg/l	0,01
48	endrin	mg/l	0,002
49	isodrin	mg/l	0,002
50	Composti organici alogenati	mg/l	2
51	Saggio di tossicità acuta		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il num. degli organismi immobili è uguale o maggiore dell'80% del totale

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 18482/2026 del 19-03-2026
Allegato 2 - Class. 12.8.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Partenza N. 227239/2026 del 27-04-2026
Allegato 52 - Class. 122.88.00 - Copia Documento

Area Tecnica e Gestionale
Unità Organizzativa Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti, End of Waste e Sottoprodotti

Prot. vedi file segnatura xml allegato Treviso

ARPAV AOO UNICA Protocollo Partenza N. 8157 2026 del 30-01-2026 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente
Allegato 1 - Class. 10.1.4

Oggetto: **Pratica n. 03071410272-18102025-0923**
Ditta: ECO + ECO S.r.l. (C.F. 03071410272)
Sede Legale: Via della Geologia 31 30175 VENEZIA VE
Sede Impianto: Via della Geologia - area ex Alcoa - 30100 Venezia
Parere tecnico sulla cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso ai sensi dell'art. 184-ter del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Si fa riferimento all'avvio del procedimento per l'istanza in oggetto con prot. Arpav n 99534 del 14/11/2025e contestuale richiesta di aggiornamento del parere relativamente alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D. Lgs. 152/06 e delle Linee Guida SNPA n. 41/2022.
Sulla base della documentazione ricevuta, in particolare delle integrazioni volontarie acquisite con prot. Arpav n. 100984 del 19/11/2025, si esprime di seguito il nuovo parere per l'applicazione della disciplina End of Waste caso per caso di cui all'art. 184-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. anche in riferimento ai contenuti delle linee guida SNPA n. 41/2022, in sostituzione del precedente parere trasmesso con prot. ARPAV n. 85675 del 23/09/2024.

1 Breve descrizione dell'impianto di recupero esistente.

La ditta Eco+Eco srl gestisce già due impianti di recupero denominati "Valorizza" (via della Geologia n. 31 – Venezia – Loc. Fusina), che si occupa del trattamento del rifiuto urbano residuo proveniente dal territorio veneziano e degli scarti provenienti dalla selezione dei rifiuti urbani differenziati e "Ricicla" (via della Geologia Area "10 ha" – Venezia – Loc. Fusina), che si occupa della gestione delle frazioni secche riciclabili provenienti dalla raccolta differenziata, in particolare vetro, plastiche, metalli ferrosi e non, rifiuti ingombranti e legno. La ditta dirige inoltre un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi a matrice plastica all'interno di un'area ubicata in via della Geologia in Comune di Venezia, località Fusina, in una porzione dell'area produttiva denominata "Ex Alcoa", con cui opera con la determina n. 59 del 09/01/2025. La ditta, con l'istanza in oggetto, propone alcune modifiche gestionali del processo di recupero di quest'ultimo impianto, nonché la richiesta di produrre un nuovo EOW conforme alla norma UNIPLAST 10667-10 "Polistirene destinato ad impieghi diversi, proveniente dal riciclo di residui industriali e/o materiali da pre e/o post consumo" e contestualmente, richiede un aggiornamento dell'Autorizzazione Unica in vigore.

Denominazione ditta:	Eco+Eco srl
Sede legale:	Via della Geologia n. 31 – Malcontenta Venezia
Sede dell'impianto:	Via delle Geologia, Area ex-Alcoa (Lotti 5 e 6) – Malcontenta Fusina
Autorizzazione vigente:	Determina n. 59 del 09/01/2025
Attività attuale:	Recupero rifiuti non pericolosi – trattamento materiali plastici
Motivo della richiesta:	Richiesta di modifica autorizzazione impianto

ARPAV AOO UNICA Protocollo Partenza N. 8157 2026 del 30-01-2026 Allegato 1 - Class. 10.1.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

2 Verifica delle Condizioni e dei Criteri Dettagliati.

2.1 Premessa

L'impianto della ditta comprende lo svolgimento delle seguenti attività di recupero rifiuti non pericolosi, così come definite nell'allegato C alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006:

- R13 "messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)". L'attività sarà finalizzata sia allo stoccaggio finalizzato al trattamento presso l'impianto che allo stoccaggio per avviare alcune tipologie di rifiuti a trattamento presso impianti terzi;
- R12A Accorpamento di rifiuti aventi il medesimo codice EER e analoghe caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche;
- R12SC "Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R11";
- R3 "riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) finalizzata alla produzione di EoW conforme alle Norme UNIPLAST 10667";
- D15: deposito preliminare, limitatamente allo stoccaggio presso l'impianto dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero e destinati allo smaltimento presso altro impianto

L'unica attività di smaltimento è legata naturalmente ai rifiuti prodotti dai processi di trattamento non più recuperabili.

La Ditta chiede di sottoporre all'operazione di recupero R3 i codici EER in ingresso di seguito elencati in Tabella 1.

Tabella 1:Rifiuti da sottoporre all'operazione di recupero R3

Codici EER	
Rifiuti rientranti nella tipologia 6.1 di cui al DM 05/02/1998	
020104	Rifiuti plastici
150102	Imballaggi in plastica
170203	Plastica
191204	Plastica e gomma
200139	Plastica
Rifiuti rientranti nella tipologia 6.2 di cui al DM 05/02/1998	
170203	Plastica

2.2 EoW MATERIALE PLASTICO (UNIPLAST 10667-n)

EoW	***Matrice plastica (020104, 150102, 170203, 191204 e 200139)***
Considerazioni iniziali	
Rispetto ai codici EER 020104, 150102, 170203, 191204 e 200139, considerando che rientrano nelle tipologie **6.1 e/o 6.2** del DM 05/02/1998 per tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti, si ritiene necessario verificare solo le **condizioni c) e d)** oltre che i **criteri dettagliati d) ed e)**, come previsto al punto 1 della Tab. 4.3 delle Linee Guida SNPA 41/2022. Si riportano in ogni caso eventuali considerazioni esplicitate dalla ditta.	

ARPAV AOO UNICA
Protocollo Partenza N. 8157 2026 del 30-01-2026
Allegato 1 - Class. 10.1.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Valutazione delle condizioni di cui all'art. 184-ter, comma 1.	
Condizione a)	*La sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici.*

Le EoW prodotte sono materia prima secondaria per l'utilizzo nell'industria delle materie plastiche, come da punto 6.1.4 e 6.2.4 di cui al DM 5/2/1998 All. 1 Suball. 1.

La condizione a) si ritiene verificata come da LG SNPA (vedi considerazioni)

Condizione b)	*Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto.*

Il mercato in cui viene utilizzato il materiale che cessa la qualifica di rifiuto è quello delle materie plastiche. Inoltre, la ditta ECO+ECO ha accordi commerciali con il CoRePla, lavorando nel settore già da diversi anni.
Le EoW prodotte dal recupero dei rifiuti a matrice plastica sono materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667-n sotto riportate e hanno già un mercato esistente e consolidato.

La condizione b) si ritiene verificata come da LG SNPA (vedi considerazioni)

Condizione c)	*La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti.*

Il materiale che cessa la qualifica di rifiuto prodotto dal descritto trattamento dei rifiuti deve essere conforme a quanto previsto al punto 6.1.4 e 6.2.4 di cui al DM 5/2/1998 All. 1 Suball. 1, vale a dire materiale con caratteristiche tecniche e merceologiche conformi a quanto stabilito dalle Norme UNIPLAST-UNI 10667-n, specifiche per ciascun polimero sottoposto a trattamento.
Si riporta di seguito l'elenco degli EoW che la Ditta intende produrre e la relativa norma UNI a cui ciascun EoW, trattato separatamente, dovrà fare riferimento:

EOW		**NORMA DI RIFERIMENTO**
/	*In riferimento a tutti i seguenti EoW*	UNIPLAST 10667-1: Materie plastiche prime-secondarie - Parte 1: Generalità su materie plastiche prime secondarie e sottoprodotti di materie plastiche
EoW 1	R-PE UNI 10667-2	UNIPLAST 10667-2: Materie plastiche prime-secondarie - Polietilene destinato ad impieghi diversi, proveniente dal riciclo di residui industriali e/o materiali da pre e/o post consumo - Parte 2: Requisiti e metodi di prova
EoW 2	R-PP UNI 10667-3	UNIPLAST 10667-3: Materie plastiche prime-secondarie - Polipropilene destinato ad impieghi diversi, proveniente dal riciclo di residui industriali e/o materiali da pre e/o post-consumo - Parte 3: Requisiti e metodi di prova
EoW 3	R-PET UNI 10667-7	UNIPLAST 10667-7: Materie plastiche prime-secondarie - Polietilentereftalato in scaglia destinato alla produzione di fibre, proveniente dal riciclo di contenitori per liquidi post-consumo - Parte 7: Requisiti e metodi di prova
EoW 4	R-PET UNI 10667-8	UNIPLAST 10667-8: Materie plastiche prime-secondarie - Polietilentereftalato in scaglia destinato alla produzione di corpi cavi, proveniente dal riciclo di contenitori per liquidi post-consumo - Parte 8: Requisiti e metodi di prova
EoW 5	R-PET UNI 10667-9	UNIPLAST 10667-9 Materie plastiche prime-secondarie - Polietilentereftalato in scaglia destinato alla produzione di lastre e foglie, proveniente dal riciclo di contenitori per liquidi post-consumo - Parte 9: Requisiti e metodi di prova
EoW 6	R-PS UNI 10667-10	UNIPLAST 10667-10 Polistirene destinato ad impieghi diversi, proveniente dal riciclo di residui industriali e/o materiali da pre e/o post consumo
EoW 7	R-PE UNI 10667-11	UNIPLAST 10667-11 Materie plastiche di riciclo - Polietilene e copolimeri provenienti da foglie e film per agricoltura destinato ad impieghi diversi - Requisiti e metodi di prova

EoW 8	R-POMIX UNI 10667-16	UNIPLAST 10667-16 Materie plastiche prime-secondarie - Miscele di materie plastiche eterogenee a base di poliolefine provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate a diverse tecnologie di trasformazione - Parte 16: Requisiti e metodi di prova
EoW 9	R-PMIX-SRA UNI 10667-17	UNIPLAST 10667-17 Materie plastiche prime secondarie - Parte 17: Miscele di materie plastiche eterogenee provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo, destinate all'impiego in processi metallurgici e siderurgici - Requisiti e metodi di prova
EoW 10	R-POMIX-CNC UNI 10667-18	UNIPLAST 10667-18 Materie plastiche prime secondarie - Parte 18: Miscele di materie plastiche eterogenee a base di poliolefine provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate alla conversione in miscele di idrocarburi solidi, liquidi o gassosi da utilizzarsi come combustibili liquidi e/o gassosi o per ulteriori processi chimici industriali - Requisiti e metodi di prova
EoW 11	R-PET UNI 10667-19	UNIPLAST 10667-19 Materie plastiche prime-secondarie - Parte 19: Polietilentereftalato proveniente dal riciclo di rifiuti in PET, anche in multistrato con altri polimeri, destinato a diverse tecnologie di trasformazione - Requisiti e metodi di prova

Il materiale prodotto per ciascun EoW dovrà essere tenuto separato fisicamente dagli altri.
Ogni lotto prodotto deve essere corredato da una scheda informativa ai fini della tracciabilità.
La verifica di conformità alle caratteristiche di EoW sarà fissata dalla Norma UNIPLAST 10667 di riferimento e sarà realizzata per Lotti chiusi non suscettibili di incremento.

Stante quanto dichiarato dalla ditta, si ritiene verificata la condizione c)

Condizione d)	*L'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.*

La ditta dichiara che il materiale che cessa la qualifica di rifiuto sarà conforme alle specifiche Norme UNIPLAST 10667 di riferimento, dunque, materiale che la stessa norma ha disciplinato poter essere utilizzato direttamente nelle aziende di stampaggio in sostituzione della plastica prodotta dal petrolio. Sostanzialmente trattasi di materiale a matrice plastica di post consumo caratterizzato da elevati standard qualitativi, dunque avente i medesimi standard ambientali della plastica di produzione industriale.

I materiali EoW saranno prodotti in conformità alla norma UNIPLAST-UNI 10667-n e, se pertinente, dovranno rispondere alle disposizioni per la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso di sostanze SVHC (substances of very high of concern - sostanze estremamente preoccupanti) ai sensi dell'art. 56 e dell'Allegato XIV del Reg. UE n. 1907/2006 e ss.mm.ii. (REACH), e di sostanze soggette a restrizioni ai sensi dell'art. 67 e dell'Allegato XVII del Reg. UE n. 1907/2006 e ss.mm.ii. (REACH).
Gli EoW devono rispettare i limiti di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) 2019/1021 e ss.mm.ii per le sostanze individuate sui rifiuti in ingresso in fase di omologa.

Stante quanto dichiarato dalla ditta, si ritiene verificata la condizione d)

Valutazione dei criteri dettagliati di cui all'art. 184-ter, comma 3.

Criterio dettagliato a)	*Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero*

I codici EER ammissibili sono quelli indicati in Tabella 1, che rispettino quindi quanto riportato nei punti 6.1 o 6.2 del DM 05/02/1998.
La ditta dichiara che le attività di provenienza sono raccolte differenziate, attività industriali, artigianali e commerciali e agricole, attività di costruzione e demolizione.

ARPAV AOO UNICA Protocollo Partenza N. 8157/2026 del 30-01-2026
Allegato 1 - Class. 10.1.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Tali rifiuti sono costituiti da materiali plastici di varia forma e natura, compresi gli imballaggi, di varia composizione e forma con eventuale presenza di rifiuti di altra natura.
Sostanzialmente trattasi di materiale a matrice plastica post consumo caratterizzato da elevati standard qualitativi, dunque avente i medesimi standard ambientali della plastica di produzione industriale.
Per i rifiuti in ingresso con codice EER 170203 non pericolosi e contenenti plastiche e fibre sintetiche recuperabili, sono richieste le seguenti caratteristiche: granuli, trucioli, ritagli, polveri, manufatti fuori norma, ecc. eventuale presenza di altri polimeri, cariche, pigmenti, additivi, Pb <0.25%, KOH <0.3%, Cd <0.3%.
Nel caso di potenziale presenza di sostanze organiche persistenti (POPs) nei rifiuti in ingresso, qualora pertinente, in fase di omologa dovrà essere verificata la concentrazione ed il rispetto dei limiti di cui all'Allegato IV del Reg. UE 1021/2019 e ss.mm.ii.

Il criterio dettagliato a) si ritiene verificato come da LG SNPA (vedi considerazioni)

Criterio dettagliato b)	*Processi e tecniche di trattamento consentiti.*

I rifiuti da cui viene ricavato l'EoW sono già costituiti dal polimero che la ditta intende produrre ed i processi di trattamento sono meramente di tipo meccanico (selezione, triturazione, lavaggio, compattazione) che non modificano la natura chimica del polimero ma agiscono sull'eliminazione delle impurità.

Il criterio dettagliato b) si ritiene verificato come da LG SNPA (vedi considerazioni)

Criterio dettagliato c)	*Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario.*

Si veda quanto riportato alla condizione c).

Il criterio dettagliato c) si ritiene verificato come da LG SNPA (vedi considerazioni)

Criterio dettagliato d)	*Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso.*

La ditta ha presentato un piano di gestione operativa (rev. 04 del 15/10/2025) che contiene le informazioni minime richieste dalle LG SNPA 41/2022, nello specifico:

ARPAV AOO UNICA Protocollo Partenza N. 8157/2026 del 30-01-2026 Allegato 1 - Class. 10.1.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpav.it
www.arpa.veneto.it

Unità Organizzativa Economia Circolare, Ciclo dei Rifiuti, End of Waste e Sottoprodotti
Via Santa Barbara 5/a – 31100 Treviso - Italia
Tel. +39 0422 558646 e-mail: rifiuti@arpa.veneto.it
PEC: dapve@pec.arpav.it

	Procedure minime da prevedere secondo le LG SNPA 41/2022
✓	*Verifica di accettabilità dei rifiuti in ingresso.*
Si veda il par. 3.1 e 7.0 del PGO	
	Monitoraggio dei parametri di processo (se previsti).
Non si prevede il monitoraggio di particolari parametri di processo	
✓	*Verifica delle specifiche tecnico-prestazionali del materiale in uscita per lotti.*
Si veda par. 9.1 del PGO *La verifica di conformità alle caratteristiche di EoW sarà fissata dalla Norma UNIPLAST 10667 di riferimento, e sarà realizzata per ciascun lotto chiusi non suscettibile di incremento.*	
✓	*Definizione delle metodiche di campionamento ed analisi (se previste).*
Si veda cap. 9 del PGO	
✓	*Definizione del lotto dell'EoW.*
I Lotti avranno dimensione massima 300 ton a seconda delle esigenze della ditta ECO+ECO Srl. Si veda il par. 9.3 del PGO per i dettagli. ***Ogni lotto deve far riferimento ad una specifica norma UNIPLAST.***	
✓	*Procedura per la gestione e lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di verifica della conformità per la cessazione della qualifica di rifiuto e dell'EoW.*
Si veda par. 9.3 del PGO	
✓	*Procedura per la qualifica e l'addestramento del personale addetto all'accettazione e movimentazione dei rifiuti.*
Si veda par. 12.0 del PGO	
✓	*Gestione delle non conformità sui rifiuti in ingresso e sul prodotto in uscita.*
Si veda par. 10.0 del PGO	

Considerata la documentazione fornita dalla ditta, **si ritiene verificato il criterio dettagliato d) dopo che la Ditta avrà formalizzato all'interno del PGO** la procedura per la verifica di conformità del cessato rifiuto prevista nel caso in cui l'esito analitico del laboratorio esterno sia non conforme rispetto a quello del laboratorio interno, risultato invece conforme.

Resta inteso che il Piano di Gestione della ditta dovrà essere aggiornato e coerente a quanto espresso nel presente parere.

Criterio dettagliato e)	*Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità*

La ditta ha presentato un modello di dichiarazione di conformità al par. 9.4 del PGO (rev. 04 del 15/10/2025) che contiene le informazioni minime richieste dalle LG SNPA 41/2022, nello specifico:

	Informazioni minime richieste dalle LG SNPA 41/2022
✓	*Ragione sociale del produttore*
✓	*Indicazione della tipologia della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto*
✓	*Uso specifico previsto per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto*
✓	*Indicazione del numero del lotto di riferimento e relativa quantificazione*
✓	*Riferimento dei rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti.*

Considerato il modello di Dichiarazione di Conformità proposto dalla ditta, **si ritiene verificato il criterio dettagliato e)**.

ARPAV AOO UNICA
Protocollo Partenza N. 8157 2026 del 30-01-2026
Allegato 1 - Class. 10.1.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

3 Conclusioni.

Si ritiene che **i rifiuti riportati in Tabella 1 possano cessare la qualifica di rifiuto in conformità all'art. 184-ter comma 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e alle LG SNPA n. 41/2022, secondo quanto indicato dalla Ditta nella documentazione fornita e fatte salve le precisazioni e prescrizioni contenute nel presente parere.**

Prima di procedere alla produzione del primo lotto di EoW, la ditta dovrà provvedere all'aggiornamento del PGO con l'integrazione della procedura per la verifica di conformità del cessato rifiuto prevista nel caso in cui l'esito analitico del laboratorio esterno sia non conforme rispetto a quello del laboratorio interno, risultato invece conforme.

Resta inteso che non si rende necessaria l'emissione di ulteriori pareri su tale aspetto.

Il Tecnico
Dr. Stefano Fogarin

STEFANO FOGARIN
28/01/2026 14:01:07 UTC+0100

Il Tecnico
Dr.ssa Serena Vendramin

SERENA VENDRAMIN
28/01/2026 13:56:05 UTC+0100

La Dirigente
Dr.ssa Stefania Tesser

STEFANIA
TESSER
29.01.2026
18:07:27
GMT+01:00

ARPAV AOO UNICA
Protocollo Partenza N. 8157 2026 del 30-01-2026
Allegato 1 - Class. 10.1.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpav.it
www.arpa.veneto.it

Unità Organizzativa Economia Circolare, Ciclo dei Rifiuti, End of Waste e Sottoprodotti
Via Santa Barbara 5/a – 31100 Treviso - Italia
Tel. +39 0422 558646 e-mail: rifiuti@arpa.veneto.it
PEC: dapve@pec.arpav.it

Firmato digitalmente da:

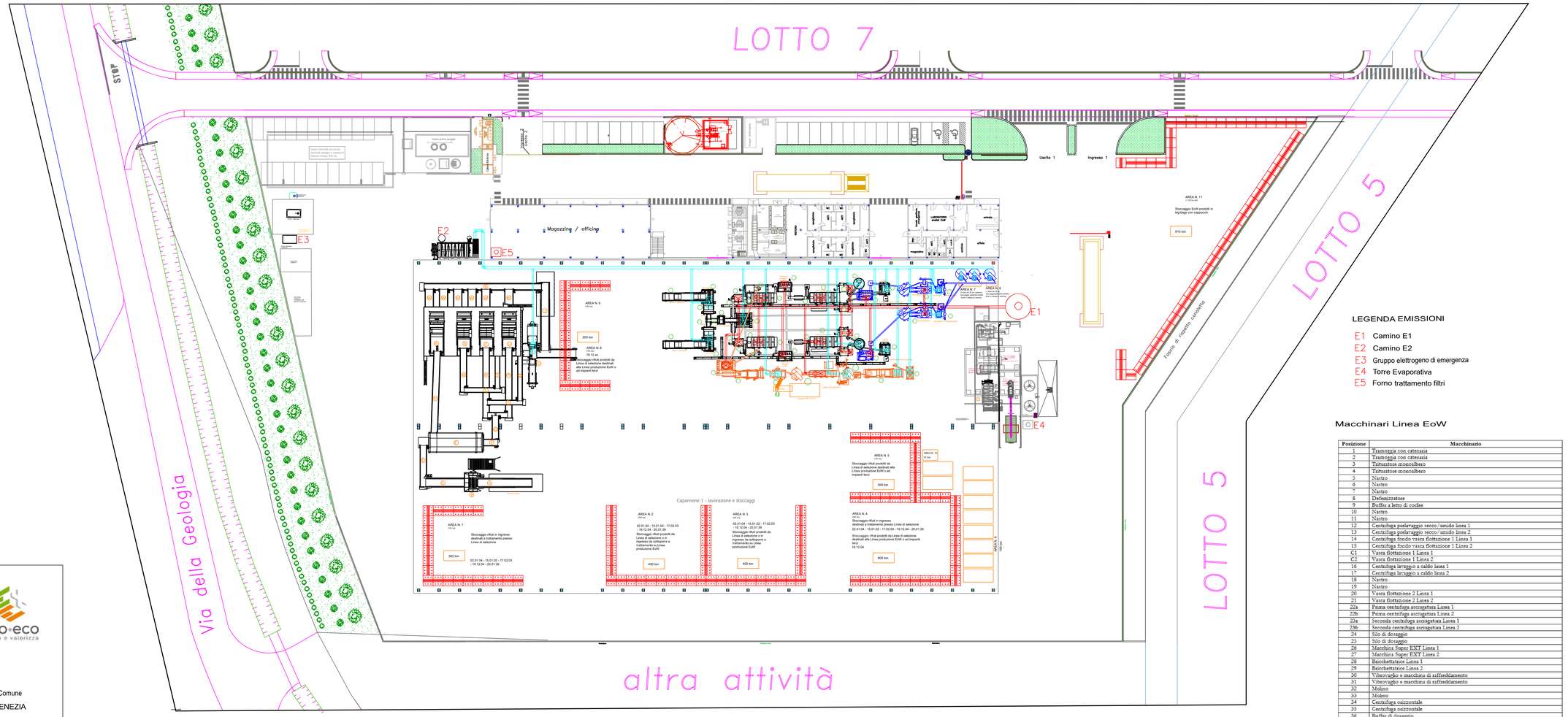
SCRIDEL ENNIO

Firmato il 20/10/2025 08:26

Seriale Certificato: 1870195

Valido dal 27/10/2022 al 27/10/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



LEGENDA EMISSIONI

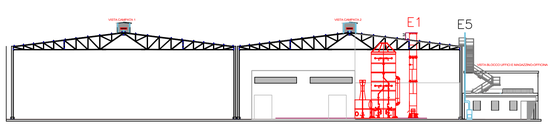
- E1 Camino E1
- E2 Camino E2
- E3 Gruppo elettrogeno di emergenza
- E4 Torre Evaporativa
- E5 Forno trattamento filtri

Macchinari Linea SEL (R12)

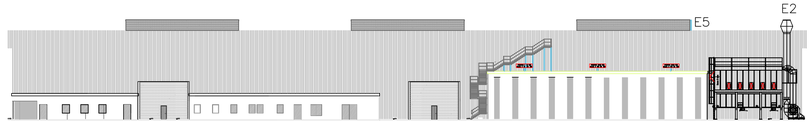
Posizione	Macchinario
A	Nastro a catenaria
B	Trituratore bialbero
C	Nastro inbisciante
D	Nastro inbisciante
E	Vaglio
F	Nastro inbisciante
G	Nastro inbisciante
H	Nastro inbisciante
I	Nastro inbisciante
L	Nastro inbisciante
M	Nastro inbisciante
N	Nastro inbisciante
O	Nastro inbisciante
P	Nastro inbisciante
Q	Nastro inbisciante
R	Lettore ottico
S	Lettore ottico
T	Lettore ottico
U	Lettore ottico
V	Pressa
W	Nastro inbisciante
K	Nastro inbisciante
J	Nastro inbisciante

Macchinari Linea EoW

Posizione	Macchinario
1	Tramoggia con catenaria
2	Tramoggia con catenaria
3	Trituratore monoalbero
4	Trituratore monoalbero
5	Nastro
6	Nastro
7	Nastro
8	Deferizzatore
9	Buffer a letto di coclee
10	Nastro
11	Nastro
12	Centrifuga prelavaggio secco/umido linea 1
13	Centrifuga prelavaggio secco/umido linea 2
14	Centrifuga fondo vasca flottazione 1 Linea 1
15	Centrifuga fondo vasca flottazione 1 Linea 2
C1	Vasca flottazione 1 Linea 1
C2	Vasca flottazione 1 Linea 2
16	Centrifuga lavaggio a caldo linea 1
17	Centrifuga lavaggio a caldo linea 2
18	Nastro
19	Nastro
20	Vasca flottazione 2 Linea 1
21	Vasca flottazione 2 Linea 2
22a	Prima centrifuga asciugatura Linea 1
22b	Prima centrifuga asciugatura Linea 2
23a	Seconda centrifuga asciugatura Linea 1
23b	Seconda centrifuga asciugatura Linea 2
24	Silo di dosaggio
25	Silo di dosaggio
26	Macchina Super EXT Linea 1
27	Macchina Super EXT Linea 2
28	Bricchettatrice Linea 1
29	Bricchettatrice Linea 2
30	Vibovaglio e macchina di raffreddamento
31	Vibovaglio e macchina di raffreddamento
32	Mulino
33	Mulino
34	Centrifuga orizzontale
35	Centrifuga orizzontale
36	Buffer di dosaggio
37	Separatore di metalli
38	Mulino
39a	Linea affondati solo vasca di flottazione e silo di omogeneizzazione
39b	Silo miscelatore con separatore di polveri
40	Lettore ottico
41	EoW in big-bags
42	Torchio



Prospetto Sud



Prospetto Est

studio am & co s.r.l.
STUDIO AM & Co

SEDE LEGALE
Via Delle Industrie n° 29/H int. 7
30020 Marcon (VE)
telefono 041-5385307
fax 041-2527420
e-mail : david.massaro@studioamco.it
CF./P.IVA 03163140274
REG. IMPRESE 03163140274
CAP. SOC. euro 10.000,00 I.V.

eco+eco
riciclo e valorizza

Regione	Provincia	Comune
VENETO	VENEZIA	VENEZIA

ECO+ECO Srl

Sede Impianto via della Geologia "Area 10 Ha" Malcontenta-Venezia

Elaborato: Impianto Recupero Rifiuti Plastica via della Geologia n. 20 MODIFICA DETERMINA 59/2025 Lay out emissioni in atmosfera stato di progetto	Tavola: Tav 04
	Scala: 1:200
Rev.: REV. 00	Data: 15/10/2025
Committente: *Firmato digitalmente*	Il Tecnico Ambientale

Copia informatica per consultazione
Provincia di Venezia - Area Ambiente
Protocollo n. 0725579/2025 del 20/10/2025

LEGENDA SCARICHI:

- Linea acque meteoriche coperture
- Linea acque assimilabili al domestico
- Linea acque meteoriche piazzale di 1° pioggia
- Linea acque meteoriche piazzale di 2° pioggia
- Linea reflui industriali

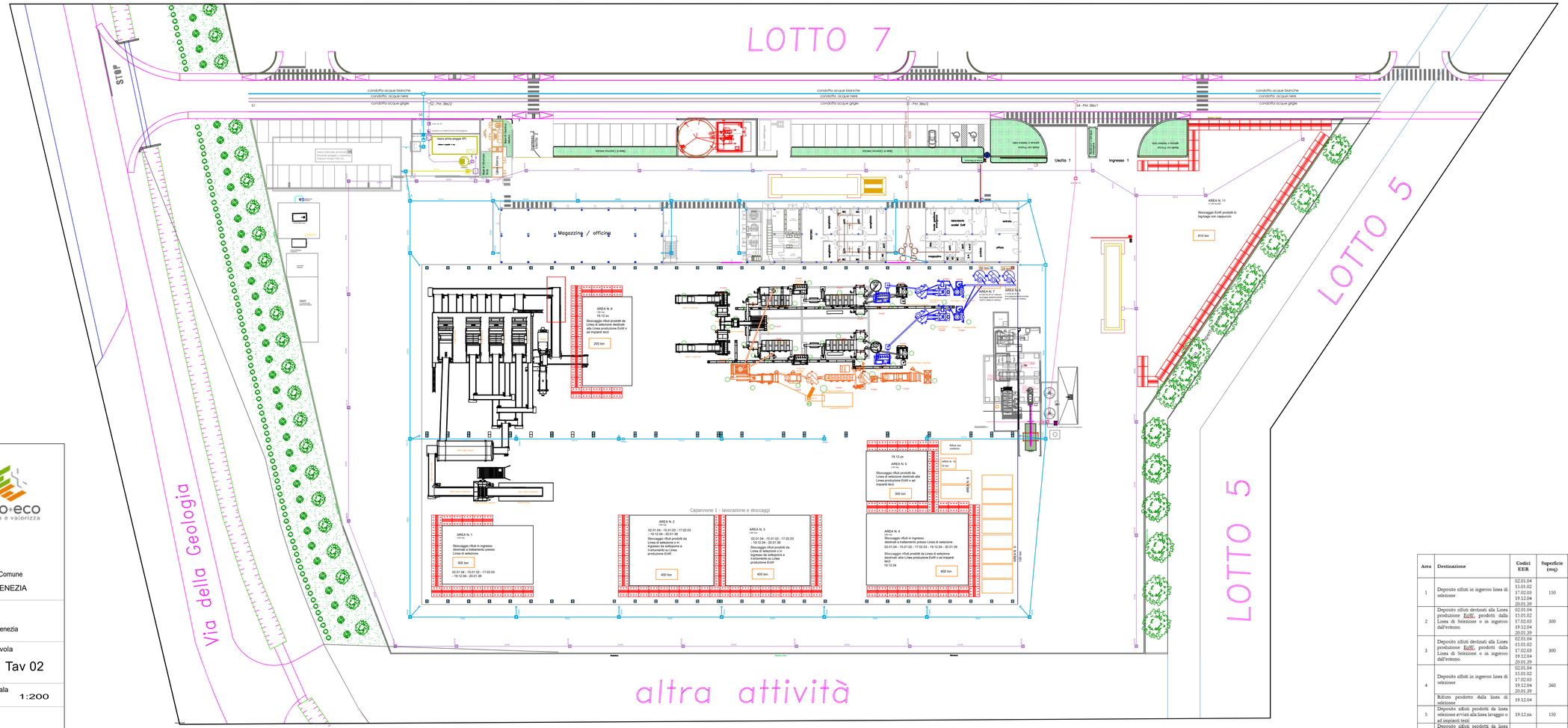
Scarichi

S1 - PM 386/3 - Ass. Domestico

S2 - PM 386/2 - I° pioggia

S3 - II° pioggia

S4 - PM 386/1 - Industriale



Documento firmato da: SCRIDEL ENNIO
Numero di serie del certificato: 1870195
Data e ora della firma: 20/10/2025 08:24:00

STUDIO AM & Co. s.r.l.

SEDE LEGALE
Via Delle Industrie n° 29/H int. 7
30020 Marcon (VE)
telefono 041-5385307
fax 041-2527420
e-mail: david.massaro@studioamco.it
CF/P.IVA 03163140274
REG. IMPRESE 03163140274
CAP. SOC. euro 10.000,00 I.V.

eco+eco
ricicla e valorizza

Regione	Provincia	Comune
VENETO	VENEZIA	VENEZIA

ECO+ECO Srl

Sede Impianto via della Geologia "Area 10 Ha" Malcontenta-Venezia

Elaborato: Impianto Recupero Rifiuti Plastica via della Geologia n. 20 MODIFICA DETERMINA 59/2025 Lay out rifiuti e scarichi idrici stato di progetto	Tavola: Tav 02
	Scala: 1:200
Rev.: REV. 00	Data: 15/10/2025
Committente: *Firmato digitalmente*	Il Tecnico Ambientale

Area	Destinazione	Codici EER	Superficie (mq)	Quantità stoccabile max (ton)
1	Deposito rifiuti in ingresso linea di selezione	02.01.04 15.01.02 17.02.03 19.12.04 20.01.39	150	300
2	Deposito rifiuti destinati alla Linea produzione EoW, prodotti dalla Linea di Selezione o in ingresso dall'esterno.	02.01.04 15.01.02 17.02.03 19.12.04 20.01.39	300	400
3	Deposito rifiuti destinati alla Linea produzione EoW, prodotti dalla Linea di Selezione o in ingresso dall'esterno.	02.01.04 15.01.02 17.02.03 19.12.04 20.01.39	300	400
4	Deposito rifiuti in ingresso linea di selezione	02.01.04 15.01.02 17.02.03 19.12.04 20.01.39	360	800
	Rifiuto prodotto dalla linea di selezione	19.12.04		
5	Deposito rifiuti prodotti da linea selezione avviati alla linea lavaggio o ad impianti terzi.	19.12.xx	150	300
6	Deposito rifiuti prodotti da linea selezione avviati alla linea lavaggio o ad impianti terzi.	19.12.xx	180	200
7	2 silos EoW pellet/ biochette			50
8	1 silo Eow pellet/ biochette			25
9	Stoccaggio rifiuti prodotti	19.08.14 19.12.02 19.12.03 19.12.04 19.12.12	150	100
10	Stoccaggio polveri da abbattimento filtro a maniche	19.12.12	15	10
11	Stoccaggio EoW in big-bags con cappuccio		1.120	810

Firmato digitalmente da:

SCRIDEL ENNIO

Firmato il 20/10/2025 08:24

Seriale Certificato: 1870195

Valido dal 27/10/2022 al 27/10/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Tabella 1 – rifiuti in ingresso e operazioni

EER	DESCRIZIONE	ATTIVITA'
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R13 – $R12^{A}$ – $R12^{SC}$ – R3
150102	Imballaggi in plastica	R13 – $R12^{A}$ – $R12^{SC}$ – R3
170203	plastica	R13 – $R12^{A}$ – $R12^{SC}$ – R3
191204	Plastica e gomma	R13 – $R12^{A}$ – $R12^{SC}$ – R3
200139	plastica	R13 – $R12^{A}$ – $R12^{SC}$ – R3

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Interno N. 27223/2026 del 24-04-2026
Allegato 6 - Class. 12.8.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Tabella 2 – rifiuti prodotti

EER	DESCRIZIONE
191204	Plastica e gomma
191202	Metalli ferrosi
190814	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211
160102[(1)]	Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001
191203	Metalli non ferrosi

[(1)] Il codice EER 160102 "*Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001*" è prodotto occasionalmente e trattasi delle acque di esubero dal flusso di lavaggio che vengono direttamente emunte dalla linea di lavaggio ed avviate ad impianti di smaltimento autorizzati.

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Interno N. 27223/2026 del 24-04-2026
Allegato 7 - Class. 12.8.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Tabella 3 – emissioni

Punto di emissione	*Provenienza effluente*	*Inquinante*	*Concentrazione (mg/Nm)*
E1	centrifughe di prelavaggio (n. 12 e 13) centrifughe fondo vasca flottazione (n. 14 e 15) vasche di flottazione (C1 e C2) centrifughe lavaggio a caldo (n. 16 e 17) vasche di flottazione (n. 20 e 21) centrifughe orizzontali (n. 22a, 22b, 23a, 23b) macchine Super EXT (n. 26 e 27) bricchettatrici (n. 28 e 29) vasca di flottazione	polveri	10
		COV	50(*)
E2	pressa Linea Selezione trituratori monoalbero (n. 3 e 4) buffer a letto di coclee (n. 9) silos di dosaggio (n. 24 e 25) vibrovagli (n. 30 e 31) silos di stoccaggio EoW (area 7 e 8) mulini scaglia (n. 32 e 33) mulino Linea Affondanti (n. 38) silo miscelatore e depolveratore (n. 39b) lettore ottico (n. 40)	polveri	10
		COV	(50*)

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Interno N. 27223/2026 del 24-04-2026
Allegato 8 - Class. 12.8.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

	confezionamento in big-bags (n. 41)		

(*) al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classe diverse, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Interno N. 27223/2026 del 24-04-2026
Allegato 8 - Class. 12.8.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

SCHEMA DI POLIZZA

Copia per il: ☐ Fideiussore ☐ Contraente ☐Beneficiario[1]

OGGETTO: Appendice N. _____[2] - Atto di variazione alla Polizza N. 2158604

Fatta salva ogni altra premessa di cui alla Polizza in oggetto ed in particolare nella Sezione che regola i rapporti tra Beneficiario e Fideiussore, le PARTI stabiliscono quanto segue:

- Il Fideiussore prende atto che con provvedimento n. 1031 prot. n. 27223 del 24.04.2026 la Città Metropolitana di Venezia ha modificato le condizioni dell'attività di gestione dei rifiuti precedentemente autorizzata con provvedimento prot. n. 1208 del 09.01.2025.

- La presente appendice lascia immutate tutte le condizioni di cui alle condizioni generali e particolari, non espressamente abrogate o sostituite dalla presente appendice.

Il presente contratto è composto di n° ___ pagine totali[4]

Letto, accettato, e sottoscritto in data_____ , luogo _____[4]

CONTRAENTE: [5] Nome e Cognome

Qualifica _____

Documento _____

Firma_____

FIDEIUSSORE: [5] Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Documento _____

Firma _____

PER MERA ACCETTAZIONE DELLA GARANZIA PRESTATA PER

La copertura degli oneri conseguenti a comportamenti commissivi od omissivi rispetto agli obblighi derivanti o attribuiti al soggetto, autorizzato col provvedimento in oggetto, da leggi, regolamenti e prescrizioni autorizzative, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da Enti od organismi pubblici anche di controllo.

Il Responsabile del Procedimento pro tempore, dott. ssa Cristiana Scarpa

Le comunicazioni con il **CONTRAENTE** e il **FIDEIUSSORE** avverranno esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: *ambiente.cittametropolitana.ve@pecveneto.it* ; PEC ditta _____; PEC Fideiussore _____.

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Partenza N. 27519/2026 del 27-04-2026
Allegato 17 - Class. 12.8.0 - Copia Documento

Il conto corrente su cui effettuare i versamenti a favore del **BENEFICIARIO**
c/c 000101755752 Intestato a: Città metropolitana di Venezia
ABI 02008 CAB 02017 CIN T
IBAN IT69T0200802017000101755752 – SWIFT UNCRITM1VF2
Tesoriere: UNICREDIT SPA. Cod.F. e P.IVA. 00348170101
Sede Legale e Amministrativa: Via A. Specchi, 16 – 00186 ROMA – Filiale di Venezia, Mercerie dell'Orologio VENEZIA

_____, _____[6]

IL **BENEFICIARIO**
Città metropolitana di Venezia
Via Forte Marghera N. 191 – 30173 Mestre Venezia
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Cristiana Scarpa

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Partenza N. 27519/2026 del 27-04-2026
Allegato 17 - Class. 12.8.0 - Copia Documento

AVVERTENZE:

1. **Il presente contratto è emesso in almeno 3 esemplari. Tutti gli esemplari emessi, firmati da Fideiussore e Contraente su tutte le pagine, devono essere presentati alla Città metropolitana di Venezia per l'accettazione. Gli esemplari di competenza saranno poi restituiti.**
2. **Il numero di appendice deve essere indicato dal Fideiussore.**
3. **Inserire la denominazione del Fideiussore.**
4. **Numero di pagine, luogo e data di firma del Contraente e del Fideiussore devono essere obbligatoriamente compilati.**
5. **Devono essere allegati i documenti di identità dei firmatari. Le firme devono essere apposte per esteso, leggibili e confrontabili con i documenti di identità allegati; in caso contrario la polizza potrà essere considerata non conforme. I poteri di firma del fideiussore devono essere attestati con copia dell'atto di conferimento (procura, mandato, ecc) da allegare all'esemplare della polizza di competenza del beneficiario, a meno che non firmi la stessa persona che aveva firmato il contratto originale. L'assenza di tale documentazione rende la polizza inaccettabile da parte del beneficiario.**
6. **Luogo e data di firma del beneficiario devono essere lasciati in bianco e riempiti dalla Città metropolitana di Venezia al momento dell'accettazione.**

Sportello Unico per le Attivita' Produttive (art. 38 L133/2010)
Comunicazione pratica SUAP (art. 6 allegato tecnico DPR 160/2010)

Comune di Venezia - Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Servizio SUAP

Identificativo nazionale SUAP: 313

Protocollo: REP_PROV_VE/VE-SUPRO/0233198 del 27/04/2026

MASSARO DAVID

MSSDVD73A11F241W

Oggetto: Comunicazione SUAP pratica n.03071410272-18102025-0923 - SUAP 313 - 03071410272 ECO+ECO S.R.L.

Gentile utente,
la seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di VENEZIA, in relazione alla Sua pratica n.03071410272-18102025-0923
SUAP mittente: Sportello n.313 - Comune di Venezia - Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Servizio SUAP
Pratica: 03071410272-18102025-0923
Impresa: 03071410272 - ECO+ECO S.R.L.
Protocollo pratica: REP_PROV_VE/VE-SUPRO 0799020/20-10-2025
Protocollo della comunicazione: REP_PROV_VE/VE-SUPRO 0233198/27-04-2026.

ECO+ECO S.R.L.

COMUNE DI VENEZIA
104.3.0.0.0 AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
105.99.6.0.0 SVILUPPO DEL TERRITORIO E CITTA' SOSTENIBILE
105.99.5.0.0 EDILIZIA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

ARPAV VENEZIA

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI VENEZIA

AZIENDA ULSS3 SERENISSIMA

CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE

VERITAS S.P.A.

CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER IL VENETO - UFFICIO DIRIGENZIALE 2 VENEZIA

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE

Buongiorno.
Trasmettiamo il provvedimento allegato.
Imposta di bollo Euro 16,00 assolta con marca da bollo n. 01240461884251 del 06/08/2025 che va annullata e conservata insieme al provvedimento.
Per informazioni relative al provvedimento contattare l’ufficio emittente indicato sul medesimo.
Per leggere i files firmati digitalmente utilizzare un qualsiasi software di verifica elencato alla pagina http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche/software-verifica
Cordialmente.

Marco Sartori

Comune di Venezia - Area Servizi al Cittadino e Imprese e Qualità della vita
Servizio di Staff Coordinamento SUAP e Gestione procedure automatizzate

Comune di Venezia - Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Servizio SUAP

Identificativo nazionale SUAP: 313

Viale Ancona n. 59 - piano terra - CAP 30172 - Venezia Mestre
telefono 0412749300 - e-mail suap@comune.venezia.it
internet www.comune.venezia.it/suap

IMPRESA RICHIEDENTE

Denominazione:	ECO+ECO S.R.L.		
Codice fiscale:	03071410272	**Provincia sede legale:**	VENEZIA

INFORMAZIONI PRATICA

Oggetto:	MODIFICA DETERMINA N. 59 PROT. N. 1208 DEL 09.01.2025
Codice Pratica:	03071410272-18102025-0923

RESPONSABILE SUAP

Cognome:	BATTAGGIA	**Nome:**	STEFANIA

ALLEGATI PRESENTI

ECO_+_ECO_CSR_PLASTICA_trasmissione_determina.pdf.p7m - Provvedimento finale del procedimento
Copia_DocPrincipale_ECO_+_ECO_CSR_PLASTICA_trasmissione_determina.pdf
Copia_DocPrincipale_MemDoc_CreaPdf_116577091467140425103617878 8.pdf
Copia_Allegato1_Copia_DocPrincipale_MemDoc_CreaPdf_116577091467140425103617878 8.pdf
MemDoc_CreaPdf_116577091467140425103617878 8.pdf.p7m
Copia_Allegato2_MemDoc_CreaPdf_116577091467140425103617878 8.pdf
Allegato_1_tabelle_A_e_B.pdf.p7m
Copia_Allegato3_Allegato_1_tabelle_A_e_B.pdf
Allegato1_Allegato_1_tabelle_A_e_B.pdf
Copia_Allegato4_Allegato1_Allegato_1_tabelle_A_e_B.pdf
Atto_assenso_Veritas_ECO+ECO__CSR_Plastica_.pdf
Copia_Allegato5_Atto_assenso_Veritas_ECO+ECO__CSR_Plastica_.pdf
Parere_ARPAV_EoW_plastica_ECO+ECO.pdf
Copia_Allegato6_Parere_ARPAV_EoW_plastica_ECO+ECO.pdf
planimetria_emissioni.pdf
Copia_Allegato7_planimetria_emissioni.pdf
planimetria_emissioni.pdf.p7m
Copia_Allegato8_planimetria_emissioni.pdf
planimetria_rifiuti_e_scarichi.pdf
Copia_Allegato9_planimetria_rifiuti_e_scarichi.pdf
planimetria_rifiuti_e_scarichi.pdf.p7m
Copia_Allegato10_planimetria_rifiuti_e_scarichi.pdf

Tabella_1_rifiuti_in_ingresso_e_operazioni.pdf
Copia_Allegato11_Tabella_1_rifiuti_in_ingresso_e_operazioni.pdf
Tabella_1_rifiuti_in_ingresso_e_operazioni.pdf.p7m
Copia_Allegato12_Tabella_1_rifiuti_in_ingresso_e_operazioni.pdf
Tabella_2_rifiuti_prodotti.pdf
Copia_Allegato13_Tabella_2_rifiuti_prodotti.pdf
Tabella_2_rifiuti_prodotti.pdf.p7m
Copia_Allegato14_Tabella_2_rifiuti_prodotti.pdf
tabella_3_emissioni.pdf
Copia_Allegato15_tabella_3_emissioni.pdf
tabella_3_emissioni.pdf.p7m
Copia_Allegato16_tabella_3_emissioni.pdf
APPENDICE_ORDINARIArtf_Tjo3OTU0NDp2YWxlbnRpbmEuYnVnbm86VkVfQU1fQk86TkE6TTpSaWZpdXRp.pdf
Copia_Allegato17_APPENDICE_ORDINARIArtf_Tjo3OTU0NDp2YWxlbnRpbmEuYnVnbm86VkVfQU1fQk86TkE6TTpSaWZpdXRp.pdf

Protocollo Nr. 0004390/26 del 07/05/2026
EcopiùEco Srl - Comunicazione in Entrata E+E

Città metropolitana
di Venezia

Area tutela ambientale
Servizio bonifiche e rifiuti

Venezia, 06-05-2026

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Partenza N. 29856/2026 del 07-05-2026
Doc. Principale - Class. 12.8.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

ECO + ECO S.r.l.
protocollo@cert.ecopiueco.it

e p.c. AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA
autoritaportuale.venezia@legalmail.it

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE
PER LE OPERE PUBBLICHE PER IL VENETO
TRENTINO ALTO ADIGE E
FRIULI VENEZIA GIULIA
oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it

COMANDO PROVINCIALE
DEI VIGILI DEL FUOCO DI VENEZIA
com.prev.venezia@cert.vigilfuoco.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL
COMUNE DI VENEZIA E LAGUNA
sabap-ve-met@pec.cultura.gov.it

ARPAV
UO "SUPPORTO ALLE AUTORIZZAZIONI
E CONTROLLI PREVENTIVI AREA EST"
UO "ECONOMIA CIRCOLARE,
CICLO DEI RIFIUTI, END OF WASTE
E SOTTOPRODOTTI"

Sedi:
Ca' Corner, San Marco 2662 - 30124 Venezia
Centro Servizi 1, Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia – Mestre
C.F. 80008840276
TEL. 041/2501511
www.cittametropolitana.ve.it
PEC: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Area tutela ambientale
Servizio bonifiche e rifiuti
Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Ranieri
E.Q. dott.ssa Maria Ranieri
TEL 041/2501228
e-mail: maria.ranieri@cittametropolitana.ve.it
ISTRUTTORE: dott.ssa Valentina Bugno TEL: 0412501267

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Partenza N. 29856/2026 del 07-05-2026
Doc. Principale - Class. 12.8.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

dapve@pec.arpav.it

AZIENDA ULSS 3 "SERENISSIMA"
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
protocollo.aulss3@pecveneto.it

CONSIGLIO DI BACINO
VENEZIA AMBIENTE
protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it

ACQUE RISORGIVE
CONSORZIO DI BONIFICA
consorzio@pec.acquerisorgive.it

COMUNE DI VENEZIA
ambiente@pec.comune.venezia.it
autorizzazioni,scarichipaesaggioacustica@pec.comune.venezia.it
territorio@pec.comune.venezia.it
edilizia@pec.comune.venezia.it

V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.
protocollo@cert.gruppoveritas.it

Oggetto: Ditta ECO + ECO Srl (C.F. 03071410272)
Sede Legale: Via della Geologia 31 30175 Venezia
Sede impianto: CSR Plastica Via della Geologia – area ex Alcoa 30100 Venezia
Modifica punto 3 del provvedimento prot. n. 27223 del 24-04-2026.

La ditta ECO + ECO Srl è in possesso per l'impianto denominato CSR Plastica, del provvedimento di autorizzazione all'esercizio prot. n. 27223 del 24-04-2026 che al punto 3 recita che "l'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'ottenimento dei necessari titoli edilizi, decorre al giorno successivo alla data di ricevimento dello stesso ed è subordinata alla regolarità delle garanzie finanziarie citate in premessa".

Considerato che con nota acquisita al prot. n. 28539 del 30-04-2026 la ditta ha precisato che l'unica modifica che richiede un titolo edilizio per essere realizzata è quella relativa alla realizzazione di un locale da adibire alle analisi merceologiche svolte dai funzionari CO.RE.PLA, che non hanno alcuna correlazione con le verifiche afferenti alle Procedure di Omologa descritte al capitolo 7 del Piano di Gestione Operativa rev. 05 del 14-01-2026 né con altre attività afferenti alla gestione dell'impianto, chiedendo pertanto la modifica del punto 3 del citato provvedimento;

Ritenuto pertanto che non sia necessario subordinare l'efficacia del provvedimento al rilascio dei titoli edilizi per realizzazione del locale da adibire alle analisi merceologiche svolte dai funzionari CO.RE.PLA, si comunica che il punto 3 del provvedimento prot. n. 27223 del 24-04-2026 è modificato come segue:

3. *L'efficacia del presente provvedimento decorre dal giorno successivo alla sua data di ricevimento ed è subordinata alla regolarità delle garanzie finanziarie citate in premessa".*

Si fa presente, ad ogni buon conto, che la realizzazione e l'utilizzo del locale da adibire alle analisi CO.RE.PLA è subordinato all'ottenimento dei necessari titoli edilizi e che dovrà essere data comunicazione alla scrivente Amministrazione dell'avvenuta costruzione del locale medesimo.

La presente comunicazione dovrà essere conservata unitamente al provvedimento prot. n. 27223 del 24-04-2026, del quale ne fa parte integrante.

Cordiali saluti.

La Dirigente
Cristiana Scarpa
(documento firmato digitalmente)

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Partenza N. 29856/2026 del 07-05-2026
Doc. Principale - Class. 12.8.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente